

PIERRE FABRE PHARMA S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”

*Modello approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci
del 22 Aprile 2009*

<i>Revisione n. 01</i>	<i>Approvata dall'assemblea dei soci</i>	<i>in data 27 aprile 2012</i>
<i>Revisione n. 02</i>	<i>Approvata dall'assemblea dei soci</i>	<i>in data 29 aprile 2014</i>
<i>Revisione n. 03</i>	<i>Approvata dal C.d.A.</i>	<i>in data 19 dicembre 2016</i>
<i>Revisione n. 04</i>	<i>Approvata dal C.d.A.</i>	<i>in data 20 settembre 2018</i>
<i>Revisione n. 05</i>	<i>Approvata dal C.d.A.</i>	<i>in data 16 ottobre 2020</i>
<i>Revisione n. 06</i>	<i>Approvata dal C.d.A.</i>	<i>in data 5 dicembre 2023</i>

INDICE

A Premessa – l'attività di PIERRE FABRE PHARMA S.r.l.	i
1. Il Decreto Legislativo	1
1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti	1
1.1.1. Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante	1
1.1.2. Le sanzioni	2
1.1.3. Le fattispecie di reato	2
1.1.4. Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio	4
1.1.5. I reati contro la Pubblica Amministrazione.....	5
1.1.6. I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	7
1.1.7. Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; reato di auto-riciclaggio	8
1.1.8. I reati societari	11
1.1.9. Abusi di mercato	13
1.1.10. Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	14
1.1.11. Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico....	14
1.1.12. Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona.....	14
1.1.13. Reati transnazionali.....	15
1.1.14. I reati commessi all'estero	16
1.1.15. Reati informatici e trattamento illecito di dati	16
1.1.16. Reati tributari	17
1.1.17. Altri reati	18
1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	23
1.2.1. Modello quale esimente nel caso di reato.....	24
1.2.2. PF PHARMA e l'adozione del Modello: introduzione.....	24
2. L'adozione del Modello	26
2.1. Le aree di operatività aziendale	26

2.1.1. Il Gruppo	26
2.1.2. L'Azienda in Italia	26
2.2. Obiettivi perseguiti e adozione del Modello	26
2.2.1. Obiettivi del Modello e suoi punti cardine	27
2.2.2. Approvazione del Modello	28
2.2.3. Modifiche e aggiornamento del Modello	28
2.3. Destinatari del Modello	28
3. Aree di rischio	29
3.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione	29
3.2. Reati societari	34
3.3. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	35
3.4. Reati ambientali	35
3.5. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	36
3.6. Reati informatici	36
3.7. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; autoriciclaggio	36
3.8. Reati tributari	38
3.9. Altre tipologie di reato	39
3.10. Integrazioni delle aree di rischio	39
4. Procedure e principi di controllo	40
4.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione	40
4.1.1. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.....	40
4.1.2. Procedure specifiche per aree sensibili	41
4.2. Reati Societari	50
4.2.1. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.....	50
4.2.2. Procedure specifiche per aree sensibili	52

4.2.3	Procedure specifiche per aree sensibili – corruzione tra privati.....	54
4.3	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	56
4.3.1.	Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.....	56
4.3.2.	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	58
4.3.3	Procedure specifiche per aree sensibili	59
4.4	Reati ambientali	62
4.4.1.	Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.....	62
4.4.2	Procedure specifiche per aree sensibili	64
4.5	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	65
4.5.1	Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.....	65
4.5.2	Procedure specifiche per aree sensibili	66
4.6	Reati informatici	66
4.6.1	Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.....	66
4.6.2	Procedure specifiche per aree sensibili	67
4.7	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; autoriciclaggio	68
4.7.1	Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.....	68
4.7.2	Procedure specifiche per aree sensibili	70
4.8	Reati tributari	74
4.8.1.	Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.....	74
4.8.2.	Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili	75
5.	Corporate Governance	79
5.1.	Principi generali	79
5.2.	Il sistema delle deleghe e delle procure	81

6. Organismo di Vigilanza (OdV)	83
6.1. Identificazione, nomina e requisiti dell'Organismo di Vigilanza	83
6.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	84
7. Flussi informativi	87
7.1. Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Societari	87
7.2. Reporting verso l'OdV: flussi informativi, segnalazioni e conservazione delle informazioni	87
7.2.1. Flussi informativi.....	88
7.2.2. Segnalazioni - Whistleblowing.....	88
7.2.3. Raccolta e conservazione delle informazioni	90
8. Formazione	91
8.1. Dipendenti	91
8.2. Collaboratori Esterni e Partner	91
9. Sistema disciplinare	92
9.1. Principi generali	92
9.2. Violazioni del modello	92
9.3. Misure nei confronti dei Dipendenti	92
9.4. Misure nei confronti degli Amministratori	94
9.5. Misure nei confronti dei Dirigenti	95
9.6. Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi	95
9.7. Misure in applicazione della disciplina del <i>Whistleblowing</i>	95
ALLEGATO 1: Codice Etico	96
ALLEGATO 2: Organigramma Aziendale	96

A Premessa – l’attività di PIERRE FABRE PHARMA S.r.l.

La società PIERRE FABRE PHARMA S.r.l. (di seguito “PF PHARMA” e/o “PIERRE FABRE PHARMA” e/o “Società”) svolge le seguenti attività:

- la fabbricazione ed il commercio di prodotti chimici, farmaceutici, parafarmaceutici, alimentari, comprese bevande anche alcoliche, dietetici, cosmetici, di profumeria e affini, nonché di ogni tipo di prodotto occorrente per l’igiene e la cura della persona e della casa.

In particolare, la Società opera attivamente nel settore della commercializzazione di prodotti farmaceutici per farmacie, ospedali, cliniche.

PF PHARMA intrattiene rapporti diretti, indiretti ed occasionali con la Pubblica Amministrazione.

Il giro d’affari si attesta intorno a € 53.556.000 (dati 2022). Il numero di dipendenti è pari a circa 120 unità.

1. Il Decreto Legislativo

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti.

1.1.1. Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

1.1.2. Le sanzioni

Le sanzioni previste¹ a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono:

- sanzioni pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro);
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche per equivalente²;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva³).

1.1.3. Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione⁴;
- reati societari⁵;
- abusi di mercato⁶;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro⁷;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa⁸; reato di auto-riciclaggio;
- delitti contro la fede pubblica⁹ in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori bollo;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini¹⁰;
- delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e

¹ Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II "Sanzioni in generale" del Decreto.

² Art. 6, comma 5.

³ Art. 18, Sezione III menzionata

⁴ Artt. 24 e 25, Capo I, Sezione II "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale" del Decreto.

⁵ Art. 25-ter, Sezione III menzionata.

⁶ Art. 25-sexies, Sezione III menzionata.

⁷ Art. 25-septies, Sezione III menzionata.

⁸ Art. 25-octies, Sezione III menzionata.

⁹ Art. 25-bis, Sezione III menzionata.

¹⁰ Art. 25-quater, Sezione III menzionata.

mantenimento in schiavitù¹¹ e, tra i delitti contro la persona, il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili¹²;

- reati transnazionali¹³;
- reati informatici e trattamento illecito di dati¹⁴;
- delitti di criminalità organizzata¹⁵;
- delitti contro l'industria e il commercio¹⁶;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti¹⁷;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁸;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹⁹;
- reati ambientali²⁰;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, qualora costituisca reato²¹;
- reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina²²;
- razzismo e xenofobia²³;
- reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse²⁴;
- reati tributari²⁵;
- reato di contrabbando²⁶;
- delitti contro il patrimonio culturale²⁷;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici²⁸.

¹¹ Art. 25-quinquies, Sezione III menzionata.

¹² Art. 25-quater, Sezione III menzionata.

¹³ Art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146.

¹⁴ Art. 24-bis, Sezione III menzionata.

¹⁵ Art. 24-ter, Sezione III menzionata.

¹⁶ Art. 25-bis.1, Sezione III menzionata.

¹⁷ Art. 25-octies.1, Sezione III menzionata.

¹⁸ Art. 25-novies, Sezione III menzionata.

¹⁹ Art. 25-decies, Sezione III menzionata.

²⁰ Art. 25-undecies, Sezione III menzionata.

²¹ Art. 25-duodecies, Sezione III menzionata.

²² Art. 25-duodecies, Sezione III menzionata.

²³ Art. 25-terdecies, Sezione III menzionata.

²⁴ Art. 25-quaterdecies, Sezione III menzionata.

²⁵ Art. 25-quinquiesdecies, Sezione III menzionata.

²⁶ Art. 25-sexiesdecies, Sezione III menzionata.

²⁷ Art. 25-septiesdecies, Sezione III menzionata.

1.1.4. Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

Pubblica Amministrazione

Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.

Funzione pubblica e pubblico ufficiale

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni:

- *legislative* (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),
- *amministrative* (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle Authority, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.); e
- *giudiziarie* (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:

- potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L’art. 357 c.p. definisce “pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

Per pubblico servizio si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica; e
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L.,

²⁸ Art. 25-duodevices, Sezione III menzionata.

membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'art. 358 c.p. definisce "persona incaricata di un pubblico servizio" colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio".

1.1.5. I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- **malversazione di erogazioni pubbliche**²⁹: mancata destinazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche**³⁰ effettuate mediante l'utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- **frode nelle pubbliche forniture**³¹: l'alterazione dell'esecuzione e l'inadempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**³²: percezione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifici o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico**³³: l'impiego di artifici e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**³⁴: l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;

²⁹ Art. 316-bis c.p.

³⁰ Art. 316-ter c.p.

³¹ Art. 356 c.p.

³² Art. 640-bis c.p.

³³ Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

³⁴ Art. 640-ter c.p.

- **concussione**³⁵, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
- **corruzione per un atto d'ufficio**³⁶, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per compiere un atto dell'ufficio, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**³⁷, ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
- **corruzione in atti giudiziari**³⁸: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**³⁹: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;
- **istigazione alla corruzione**⁴⁰: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
- **peculato**⁴¹: ossia il caso in cui vi sia appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commesso da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui**⁴²: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di Stati esteri**⁴³: l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di

³⁵ Art. 317 c.p.

³⁶ Art. 318 c.p.

³⁷ Art. 319 c.p.

³⁸ Art. 319-ter c.p.

³⁹ Art. 319-quater c.p.

⁴⁰ Art. 322 c.p..

⁴¹ Art. 314 c.p.

⁴² Art. 316 c.p.

⁴³ Art. 322-bis c.p.

funzionari esteri. Il dettaglio di quanto sopra è illustrato nella parte relativa ai “reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” del presente Modello;

- **traffico di influenze illecite⁴⁴**: ossia il caso di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale⁴⁵**: l’impiego di artifici e raggiri per ottenere aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- **abuso d’ufficio⁴⁶**: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, offendendo gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

1.1.6. I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, introduce l’art. 25-septies nel D. Lgs. 231/01, successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza: l’ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) e
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),

laddove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell’art. 55, comma 2 del Testo unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza.

Pertanto, occorre specificare che ogni violazione dell’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l’apertura d’ufficio di un procedimento a carico della società.

⁴⁴ Art. 346-bis c.p.

⁴⁵ Art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898.

⁴⁶ Art. 323 c.p.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

È d'obbligo, pertanto, adottare un Modello Organizzativo che estenda l'analisi dei rischi a quelli collegati alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

1.1.7. Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; reato di auto-riciclaggio

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, introduce nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01 le ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa).

Da notare che, se gli articoli 648-bis e ter già costituivano reati presupposto di responsabilità per l'ente nell'ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), invece, entra per la prima volta tra i reati presupposto.

Si tratta di reati aventi una **matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione**.

Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto), persone diverse da coloro che lo hanno commesso ("Fuori dai casi di concorso...") si interessino delle cose che dal delitto medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si rinviene **in attività successive** alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l'autorità nell'attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

Il D.lgs. n. 195/2021 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", introducendo modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio

(art. 648-ter.1 c.p.), ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione). Inoltre, tra i reati presupposto, rilevano i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

Le differenze tra gli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p., invece, risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e nell'elemento soggettivo (dolo generico o specifico)⁴⁷.

Per quanto riguarda l'elemento materiale:

- **Ricettazione:** è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.
- **Riciclaggio:** è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa:** è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo:

- **Ricettazione:** è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).
- **Riciclaggio:** la fattispecie di reato è a dolo generico.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa:** la fattispecie di reato è a dolo generico.

Tra queste tre ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di "money laundering" ossia "lavaggio di denaro") venne introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l'articolo 648-bis c.p., allora rubricato "sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione".

Si trattava, pertanto, di una **ricettazione qualificata** dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.

⁴⁷ "Il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. sulla base dei delitti presupposti, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'**elemento soggettivo**, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e nell'**elemento materiale**, e in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen." (Cass. Pen., 12 aprile 2005, ric. De Luca).

Con la riforma del 1990, (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), scomparve la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si concentrò **sull'ostacolo frapposto all'identificazione della provenienza delittuosa** dei beni, tratto saliente della norma attualmente in vigore.

Fu anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che puniva una condotta successiva ed indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva sia alla commissione del delitto presupposto sia alla "ripulitura" del denaro e degli altri beni di provenienza delittuosa.

La successiva riforma, avvenuta con La legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, mantenne l'impianto del 1990, cancellando, però, **l'elencazione tassativa** dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa del denaro.

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose (*know your customer rule* ed analisi quantitativa delle operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di *compliance*.

Reato di auto-riciclaggio

L'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 *"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio"*, ha introdotto, *inter alia*, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano il reato dell'auto-riciclaggio, di cui alle previsioni del nuovo art. 648-ter.1 del codice penale; in dettaglio il novello articolo punisce *"chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni, o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita"*. Il comma 5 dell'art. 3 della legge citata ha previsto espressamente l'inserimento del reato di auto-riciclaggio tra i reati presupposto del Decreto Legislativo n. 231/01, di cui all'art. 25-ocities.

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto⁴⁸ e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

L'autoriciclaggio è un reato proprio, in quanto l'autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

⁴⁸ Con tale espressione, in questa specifica ipotesi, ci si riferisce al delitto non colposo, presupposto per la contestazione dell'autoriciclaggio e non all'elenco dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

Per quanto riguarda l'elemento materiale, la condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento ed impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p. In ogni caso il delitto non è punibile, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Per effetto del recepimento della Direttiva UE 1873/2018 in materia di lotta al riciclaggio per il tramite del sistema sanzionatorio penale, i reati presupposto dell'auto-riciclaggio possono essere, oltre che delitti dolosi, anche i reati di natura contravvenzionale e i delitti di natura colposa.

Le principali categorie di reati presupposto del delitto di autoriciclaggio possono essere:

- Reati tributari;
- Delitti contro il patrimonio (ad esempio usura, estorsione, furto, appropriazione indebita, rapina);
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- Delitti di criminalità organizzata.

Pertanto, per effetto del reato in esame, reato presupposto può anche essere un delitto non ricompreso nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

1.1.8. I reati societari

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61⁴⁹, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere **commessi direttamente**:

- dal Consiglio di Amministrazione,
- dagli Amministratori,
- dai Direttori Generali,
- dai Sindaci,
- dai Liquidatori,

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

- **false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità** (art. 2621 e 2621-bis c.c.): esporre consapevolmente, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Al riguardo si evidenzia che la Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali, contenute nel Codice Civile; in dettaglio, le principali modifiche hanno riguardato (i) la procedibilità d'ufficio del reato, (ii) l'elemento psicologico, rappresentato dal dolo sì specifico, finalizzato a "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice, (iii) la parziale revisione della condotta tipica, (iv) l'eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta;
- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;

⁴⁹ Art. 3.

- **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629 bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- **impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali;
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.) e **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis c.c.): offrire, anche a seguito di sollecitazione, o promettere denaro o altra utilità non dovuti (in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nella qualità di soggetti corrotti); la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 riguarda il corruttore e si applica anche qualora l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia accettata;
- **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;
- **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione;
- **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** (art. 54, D.lgs. 19/2023): formazione di documenti in tutto o in parte falsi, alterazione di documenti veri, dichiarazioni false o omissioni di informazioni rilevanti al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare per l'attestazione dell'adempimento degli atti e delle formalità preliminari funzionali alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

1.1.9. Abusi di mercato

Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia:

- **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazioni o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di "privilegio"

(in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, oppure partecipe al capitale dell'emittente) sfrutta tali informazioni per acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato;

- **Manipolazione dei mercati** (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

1.1.10. Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell'impresa:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.);
- **alterazione di monete** (art. 454 c.p.);
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.);
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.);
- **spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.);
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede** (art. 464, comma 2 c.p.);
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464, comma 1 c.p.).

1.1.11. Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l'impresa, non vi è un elenco tassativo di reati rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell'impresa.

1.1.12. Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona

Varie ipotesi rilevanti:

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.): riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si concretizzano in prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento;

- **tratta di persone** (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **prostituzione minorile** (art. 600-bis, comma 1 e 2 c.p.): induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;
- **pornografia minorile** (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.): sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di materiale pornografico prodotto tramite sfruttamento; distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di notizie o informazioni volte all'adescamento o allo sfruttamento di minori;
- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinquies c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile;
- **detenzione di materiale pedopornografico** (art. 600-quater c.p.): ottenimento o mera disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;
- **pornografia virtuale** (art. 600-quater.1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico, il materiale pornografico è rappresentato da immagini virtuali;
- **delitto di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.) in assenza di esigenze terapeutiche;
- **adescamento di minorenni** (art. 609-undecies c.p.);
- **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.).

1.1.13. Reati transnazionali

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi:

- **delitto di associazione per delinquere**: associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;
- **delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso**: associazione per delinquere che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri**: associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti**: associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti;

- **traffico di migranti e disposizioni contro l'immigrazione clandestina:** favorire l'immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale;
- **riciclaggio:** sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;**
- **induzione a non rendere dichiarazioni:** induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;
- **favoreggiamento personale:** offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria.

1.1.14. I reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero nelle ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 e a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1.15. Reati informatici e trattamento illecito di dati

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato:

- **falsità in documenti informatici** (art. 491-bis c.p.);
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.);
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.);
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies c.p.);
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.);
- **detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.);

- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.);
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.).

1.1.16. Reati tributari

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha introdotto nel corpo del Decreto, all'art. 25-*quinquiesdecies*, le seguenti fattispecie di reato:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, D.lgs. 74/2000): costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- **dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 4, D.lgs. 74/2000) è penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- **omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 5, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA;

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell'occultamento o distruzione, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- **indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro;
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.lgs. 74/2000): costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00.

1.1.17. Altri reati

Delitti di Criminalità Organizzata

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" introduce nel corpo del D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter **Delitti di Criminalità Organizzata**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi:

- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra

o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Delitti contro l'industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", introduce nel corpo del D.Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato: **Delitti contro l'industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore:**

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 3 agosto 2009 n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", introduce nel novero dei reati ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 **il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.).

Reati Ambientali

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, recante: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", introduce tra i reati ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 i "**Reati Ambientali**", tra cui:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi sul suolo (art. 103 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi in reti fognarie (art. 107 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II° periodo d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 252-quaterdecies c.p.);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/06);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono lesive (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);

- inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

La legge 22 maggio 2015 n. 68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, entrata in vigore il 29 maggio 2015 introduce nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 le seguenti ulteriori fattispecie di reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare

Il D. Lgs. 109/2012, recante: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" richiama all'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/01 il reato di cui all'art. 22 comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998 (**impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare**).

Reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina

L'art. 30, comma 4 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" ha inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 i **reati di procurato ingresso illecito**, di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e di **favoreggiamento della permanenza clandestina**, ex art. 12, comma 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione clandestina. Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20 ha inserito tra i reati presupposto l'art. 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina".

Razzismo e xenofobia

L'art. 5, del Capo II della Legge 20 novembre 2017, n. 167, rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (Legge europea 2017)" ha inserito nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*terdecies*, relativo ai reati **di razzismo e xenofobia**.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

L'art. 5, comma 1 della legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014) ha inserito nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*, relativo alle seguenti fattispecie di reato:

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Reati di Contrabbando

Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto nel corpo del Decreto, l'art. 25-*sexiesdecies*, rubricato "Contrabbando"; tale reato, come previsto dal TU Doganale D.P.R. 43/1973, consiste nella "condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine". Nello specifico le fattispecie di delitto di contrabbando previste dal Decreto sono:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando aggravato (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha recepito le indicazioni fornite dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale ed ha introdotto nel corpo del Decreto, l'art. 25-*octies*¹, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Nello specifico le fattispecie di tale delitto previste dal Decreto sono:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-*ter* c.p.);

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-*quater* c.p.);
- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale** (art. 640-*ter* c.p.).

Reati contro il patrimonio culturale

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*” ha introdotto all’interno del Codice Penale un nuovo titolo, il Titolo VIII-bis “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”. Tale introduzione ha comportato anche l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. In particolare, sono stati introdotti l’art. 25-*septiesdecies*, rubricato “*Delitti contro il patrimonio culturale*”, e l’art. 25-*duodevicies*, rubricato “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”, i quali prevedono le seguenti fattispecie di reato:

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (art. 518-*novies* c.p.);
- **Appropriazione indebita di beni culturali** (art. 518-*ter* c.p.);
- **Importazione illecita di beni culturali** (art. 518-*decies* c.p.);
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali** (art. 518-*undecies* c.p.);
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (art. 518-*duodecies* c.p.);
- **Contraffazione di opere d’arte** (art. 518-*quaterdecies* c.p.);
- **Furto di beni culturali** (art. 518-*bis* c.p.);
- **Ricettazione di beni culturali** (art. 518-*quater* c.p.);
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** (art. 518-*octies* c.p.);
- **Riciclaggio di beni culturali** (art. 518-*sexies* c.p.);
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 518-*terdecies* c.p.).

1.2. L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto⁵⁰ introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l’Ente dimostri:

- a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l’organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

⁵⁰ Art. 6, comma 1.

- b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

1.2.1. Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze⁵¹:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati⁵².

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente⁵³.

1.2.2. PF PHARMA e l'adozione del Modello: introduzione

PF PHARMA, al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali, ha ritenuto di adottare un "modello di organizzazione, gestione e controllo" in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "**Modello**"), come meglio illustrato nel cap. 2 seguente.

La Società ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico⁵⁴ (Allegato 1), costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido

⁵¹ Art. 6, comma 2.

⁵² Art. 6, comma 3.

⁵³ Art. 6, comma 4.

strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che collaborano con la stessa, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira PF PHARMA nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, PF PHARMA ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida formulate da Confindustria.

⁵⁴ Trattasi del Codice Etico adottato a livello di gruppo.

2. L'adozione del Modello

2.1. Le aree di operatività aziendale

PF PHARMA appartiene al Gruppo di matrice francese Pierre Fabre operante sul mercato farmaceutico e dermocosmetico nazionale ed internazionale.

2.1.1. Il Gruppo

Il Gruppo Pierre Fabre è uno dei maggiori gruppi a livello internazionale operante nel settore farmaceutico e dermocosmetico (e il secondo gruppo privato francese) ed impiega oltre 9.600 collaboratori. Nel 2022 ha registrato un fatturato consolidato pari ad oltre 2.400 milioni di Euro. Le attività del gruppo Pierre Fabre sono nel campo:

- **Farmaceutico** (Pierre Fabre Médicament) con attività nelle seguenti aree: Oncologia, Sistema Cardiovascolare, Sistema Nervoso Centrale, Urologia, Reumatologia, Ginecologia, Pneumologia;
- **Automedicazione** con i marchi Pierre Fabre Santé, Oral Care e Plantes & Médicines;
- **Dermocosmetico** (Pierre Fabre Dermo-Cosmétique) che comprende 8 principali marchi (A-Derma, Avène, Ducray, Elancyl, Glytone, Klorane, René Furtherer e Pierre Fabre Dermatologie).

2.1.2. L'Azienda in Italia

Analogamente alla struttura sopra descritta, l'organizzazione in Italia consta di due filiali: la PIERRE FABRE PHARMA S.r.l., che si occupa del settore farmaceutico (linea generale, oncologia e linea Santé) e la PIERRE FABRE ITALIA S.p.A., che si occupa del settore dermocosmetico.

All'interno di entrambe le società, oltre al personale specificatamente dedicato alla tipica attività del proprio settore, coesiste del personale che opera in aree di interesse generale ad ogni società stessa: Amministrazione, Risorse Umane, Information Technology, Servizi Generali, Regolatorio, Farmacovigilanza e Quality, Compliance.

Questo gruppo di lavoro, costituito sia da personale Pierre Fabre Italia che Pierre Fabre Pharma è denominato "Servizi Comuni", e svolge, per entrambe le società le attività di interesse comune sopra indicate.

Ogni società, in base ad appositi contratti, fattura all'altra la quota parte del costo sostenuto del proprio personale.

In particolare, PF PHARMA è una società a responsabilità limitata che si caratterizza per una struttura organizzativa di tipo misto funzionale - divisionale.

Nell'Allegato 2 si riporta l'organigramma aziendale.

2.2. Obiettivi perseguiti e adozione del Modello

PF PHARMA, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria

e delle aspettative dell'azionista, adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

2.2.1. Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

L'adozione del modello, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto⁵⁵, si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("**attività sensibili**") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto di PF PHARMA, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante, in particolare per gli aspetti dei flussi finanziari;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali;
- la diffusione del Codice Etico.

⁵⁵ Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio.

2.2.2. Approvazione del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente”⁵⁶. Nel caso di specie, in presenza di un Amministratore Unico, il presente Modello è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di PF PHARMA, nella sua prima versione con delibera del 22/04/2009, su proposta dell’Amministratore Unico.

2.2.3. Modifiche e aggiornamento del Modello

In presenza di un Amministratore Unico, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza dell’Assemblea dei Soci di PF PHARMA.

Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, all’Amministratore Unico e/o al Direttore Generale di PF PHARMA -previa informativa all’Organismo di Vigilanza- la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

2.3. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in PF PHARMA, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla società da rapporti di collaborazione, consulenza o altro.

La Società comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

PF PHARMA condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse dell’Azienda ovvero con l’intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

⁵⁶ Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.

3. Aree di rischio

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti “Esponenti Aziendali” della Società nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti in precedenza (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente sezione è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che PF PHARMA ha individuato al proprio interno, suddivisi per macro-classe di reato.

3.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione: rapporti che possono essere diretti, indiretti ed occasionali.

- Per rapporti diretti, si intende lo svolgimento di una attività che prevede un contatto non mediato tra la società ed una pubblica funzione o un pubblico servizio.
- Per rapporti indiretti, si intendono eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto instaurato con la Pubblica Amministrazione da una terza persona fisica o giuridica: ad esempio, se la Società dovesse stipulare un contratto con una Amministrazione Pubblica e, per darvi esecuzione, ricorresse ai servizi di una terza persona fisica o giuridica, tale ipotesi concretizzerebbe un rapporto indiretto poiché, nel momento in cui il rapporto diretto tra la terza persona e la Pubblica Amministrazione celasse un patto corruttivo, l’Autorità Giudiziaria potrebbe agire anche contro PF PHARMA, laddove essa avesse concorso, consapevolmente e volontariamente, alla commissione del reato contro la P.A. da parte della terza persona. PF PHARMA intende monitorare, per quanto possibile, anche i rapporti indiretti potenzialmente a rischio.
- Per rapporti occasionali, infine, si deve intendere l’attività di accertamento e controllo che la P.A. realizza nell’ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, ambiente, lavoro, previdenza, fisco ecc.) nei confronti di tutte le società operanti sul territorio nazionale.

Sulla base dell’analisi effettuata, PF PHARMA **intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche** ed in particolare con l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) rapporti sotto il profilo **diretto, indiretto ed occasionale**. L’AIFA è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica ed è supportato dall’attività di commissioni tecnico-scientifiche composte da esperti di comprovata esperienza che hanno, tra le altre funzioni, quella di svolgere attività di negoziazione con le aziende farmaceutiche per la definizione del prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili, ad oggi individuati, che PF PHARMA ha al proprio interno, ordinati per rischio residuo decrescente e divisi secondo il criterio sopradescritto:

Rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione

- **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o, più specificamente, con riferimento al Ministero della Salute e ai rapporti con l'AIFA nel caso di domanda di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), domanda di variazioni, nonché di domanda di ammissione per la negoziazione e rimborso del prezzo di un farmaco**
 - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Partecipazione a bandi per assegnazione di pubbliche forniture**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di vittoria di un bando di gara e di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di tali forniture**
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Attività presso enti pubblici per organizzazione di eventi, seminari, riunioni scientifiche**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Gestione degli adempimenti per studi clinici**
- **Organizzazione studi interventistici e osservazionali**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Richiesta di finanziamenti**
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter)
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis)
 - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Rapporti occasionali con la Pubblica Amministrazione

- **Gestione dei controlli/ispezioni esterni e dei rapporti con tutte le pubbliche autorità, con particolare riferimento ai rapporti con il Ministero della Salute**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio delle attività aziendali**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Rapporti indiretti con la Pubblica Amministrazione

- **Gestione del sistema premiante degli informatori scientifici**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Gestione della liquidità e contabilità**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne con particolare riferimento al Ministero della Salute e all'AIFA**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Gestione dell'omaggistica e delle donazioni nei confronti di soggetti pubblici**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Selezione e gestione del personale**
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

3.2. Reati societari

La Società svolge gran parte delle attività \ rientranti nelle aree di rischio potenziale sulla base di specifiche procedure scritte ed è soggetta a revisioni e controllo periodici da parte di auditor interni ed esterni.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- **Predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- **Gestione delle operazioni societarie**
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.lgs. 19/2023)
- **Processo di gestione dei grossisti**
- **Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne (ciclo acquisti)**
- **Gestione della liquidità e contabilità**
- **Gestione dell'omaggistica e delle donazioni**
- **Selezione e gestione del personale**
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁵⁷
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

⁵⁷ Alcune aree sensibili sono comuni con quelle relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.3. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- **Processo di revisione ed aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi del D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai seguenti pericoli indicati in tabella.**

Sulla scorta dell'analisi delle principali attività sensibili di PF PHARMA, il rischio più rilevante concerne l'attività in itinere degli agenti-informatori che provvedono alla vendita dei prodotti presso le farmacie del territorio italiano.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- **Processo di gestione dei rapporti con la società esterna di consulenza incaricata di redigere il Documento di Valutazione del Rischio al fine di ottenere la garanzia della conformità sostanziale e formale alle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro**
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
 - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
 - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- **Gestione dei rapporti con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il Medico Competente e con gli altri interessati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di formazione ed informazione previsti dall'articolo 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e sue successive modifiche**
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

3.4. Reati ambientali

Il D.lgs. 121/2011 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione dei c.d. "reati ambientali", ferma restando la responsabilità penale individuale per l'autore del reato. Tuttavia, tale normativa ha riguardato solo una parte della complessa disciplina legislativa dei reati ambientali come indicato nel primo capitolo.

Dall'analisi effettuata è emerso che la Società non presenta particolari problematiche sotto il profilo ambientale; l'unico processo sensibile è rappresentato dallo smaltimento, peraltro, occasionale, di medicinali.

Rifiuti

- **Processo di smaltimento dei rifiuti**
- **Selezione e processo di gestione dei rapporti con la società incaricata dello smaltimento dei rifiuti**
 - Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazioni/iscrizioni/comunicazioni (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 152/06).

3.5. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Società pur avendo dimostrando la massima attenzione nella gestione del sistema informativo, potrebbe incorrere in violazioni del diritto d'autore ove, ad esempio, un dipendente installasse all'interno del personal computer o notebook aziendale un software sprovvisto di licenza d'uso. In questo caso per valutare l'effettiva responsabilità della Società, sarebbe comunque necessario valutare se, nel caso specifico, il software contraffatto comporti un effettivo interesse o vantaggio per la società.

- **Uso di software o banche dati in violazione delle norme a protezione del diritto d'autore**
 - Duplicazione abusiva di software (art. 171-bis. L. 633/1941)

3.6. Reati informatici

- **Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche**
 - Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.).

3.7. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; autoriciclaggio

Come evidenziato nel paragrafo 1.1.7, il nucleo delle quattro ipotesi di reato, ivi incluso pertanto l'autoriciclaggio, si rinviene in attività successive alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa).

Pertanto, occorre valutare accuratamente la provenienza degli importi che vengano riversati nel patrimonio della società, con la precisazione che qualora tali proventi siano di fonte esterna, in presenza dei relativi presupposti, si integrano gli estremi delle fattispecie penali di ricettazione,

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, se, invece, di fonte interna si ricade nella fattispecie dell'autoriciclaggio.

Conseguentemente, le aree di attività ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati in tale paragrafo sono quelle che ineriscono:

- all'utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione;
- alla realizzazione di investimenti;
- alla pianificazione, conclusione ed esecuzione di operazioni infragruppo, ivi compresi la conclusione ed esecuzione di contratti tra PF PHARMA ed altre società del Gruppo;
- alle operazioni societarie, in particolare ove realizzate e / o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Società ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
- ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno.

Da ciò consegue che le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, autoriciclaggio, sono considerate le seguenti:

- **Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori)**
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- **Gestione del cash pooling**
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- **Gestione degli investimenti**
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- **Gestione dei rapporti e delle transazioni infragruppo**
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

- **Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti**
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- **Gestione delle operazioni societarie**
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

3.8. Reati tributari

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- **Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D.lgs. 74/2000);
 - Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D.lgs. 74/2000);
 - Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000).
- **Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D.lgs. 74/2000);
 - Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D.lgs. 74/2000);
 - Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000).
- **Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).
- **Processo di gestione ed archiviazione della documentazione contabile**

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000)
- **Gestione delle operazioni societarie**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000).

3.9. Altre tipologie di reato

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, ossia i delitti contro la personalità individuale (schiafità e pedopornografia), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, i reati transnazionali, i reati associativi, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, il reato di procurato ingresso illecito, il reato di favoreggiamento della permanenza clandestina, i reati di razzismo e xenofobia, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, i reati di contrabbando, i delitti contro il patrimonio culturale e i reati di riciclaggio di beni culturali e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente modello.

3.10. Integrazioni delle aree di rischio

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "attività sensibili" potranno essere disposte dall'Assemblea della Società, su proposta dell'Amministratore Unico e/o del Direttore Generale, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

4. Procedure e principi di controllo

4.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

4.1.1. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente sezione prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali⁵⁸ in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

1. una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è **fatto divieto**, in particolare, di:

- effettuare **prestazioni in favore** di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare **elargizioni in denaro** o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- distribuire **omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali**, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Come previsto dalle politiche aziendali di PF PHARMA, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere

⁵⁸ Per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti ed amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito PF PHARMA.

documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i ***rapporti nei confronti della PA*** per le aree di attività a rischio devono essere individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio rispettando il concetto di segregazione dei poteri;
- gli ***incarichi conferiti ai Collaboratori esterni*** a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a PIERRE FABRE PHARMA.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di PF PHARMA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

4.1.2. Procedure specifiche per aree sensibili

La prevenzione dei reati, tramite l'adozione di tale Modello organizzativo, deve fondare i suoi presupposti:

- ***sulla costante verifica*** circa il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti⁵⁹.

Rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione:

1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, più specificamente, con riferimento al Ministero della salute e ai rapporti con l'AIFA.

Con riferimento a tali aree sensibili è necessario seguire le seguenti procedure:

- protocollare e successivamente verificare ***procedure*** che disciplinino i rapporti tra PF PHARMA e la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all'AIFA e al sistema on line di negoziazione dei prezzi e rimborso dei medicinali;
- la ***documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata*** deve contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- effettuare ***controlli sulla documentazione*** attestante l'esatta descrizione del prodotto e le condizioni essenziali ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale;
- verificare l'esistenza di eventuali ***conflitti d'interesse*** tra gli organi della Pubblica Amministrazione e quelli di PF PHARMA;

⁵⁹ Si osserva che, come conseguenza di ciò, il buon operato dell'OdV dipenderà fondamentalmente dalla verifica del rispetto delle procedure aziendali per ogni processo critico individuato, ripercorrendo a cadenze periodiche, in maniera rotativa e a campione, tutte le fasi critiche in cui si articola l'operato della Società. Tali aspetti valgono "per qualunque fase operativa in cui PF PHARMA è attore principale" e dunque verificando l'attività dei soggetti e le autorizzazioni ricevute ai vari livelli operativi.

- procedere alla **tracciabilità e verificabilità ex post** delle transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- tutta la comunicazione in entrata ed uscita da e verso l'AIFA deve fare capo ad un unico referente delegato o ad una figura professionale competente designata dall'Amministratore Unico a seguire tale specifica procedura;
- verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sull'attività di negoziazione ottenendo periodicamente lista degli stessi e quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi step procedurali istituiti e verificando le firme autorizzative circa la contrattazione tra l'AIFA e PF PHARMA;
- a cadenze periodiche, il delegato nella gestione del rapporto tra PF PHARMA e la Pubblica Amministrazione, deve informare per iscritto, l'Amministratore Unico e/o il Direttore Generale circa l'andamento del rapporto e le eventuali problematiche riscontrate, coerentemente alle modalità di esecuzione di tale rapporto stabilite dal bando. Copia di tale comunicazione scritta dovrà essere archiviata in un apposito raccoglitore istituito ad hoc per la gestione della predetta contrattazione tra PF PHARMA e AIFA, affinché ne possa prendere visione l'OdV;
- eventuali **contenziosi/contestazioni** o altre problematiche devono essere portati immediatamente a conoscenza dell'Amministratore Unico e/o al Direttore generale della funzione legale designata, nonché portati all'attenzione, per iscritto, all'OdV;
- formalizzare a tal fine controlli volti alla verifica dell'**effettiva conoscenza del modello di organizzazione, controllo e gestione** da parte di tutte le funzioni aziendali anche tramite programmi di informazione-formazione periodica di amministratori, di soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati contro la Pubblica Amministrazione, e relativi sistemi sanzionatori.

2) Partecipazione a bandi per assegnazione di pubbliche forniture

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire le seguenti procedure:

- verificare la corretta **applicazione della procedura di partecipazione ai bandi** sia con riferimento alla fase di ricezione (fonte interna e/o fonte esterna anche di Gruppo) della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando;
- verificare l'esistenza di eventuali **conflitti d'interesse** con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando;
- effettuare controlli sulla **documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare** ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, gli enti contattati, le verifiche effettuate dall'ufficio legale, le delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, la verifica dell'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;

- procedere *alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni* fatte con la pubblica amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- gli *outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale* che possono eventualmente partecipare al bando o che richiedono la partecipazione di PF PHARMA, devono essere scelti e comunque valutati con *metodi trasparenti* e secondo specifica procedura aziendale;
- verificare le *modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate* dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente lista degli stessi e quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi step procedurali istituiti;
- monitorare i *poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative* per i bandi vinti e per quelli in cui si procede alla partecipazione.

3) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di vittoria di un bando di gara e di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di tali forniture

I rapporti tra la Società e la PA devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti:

- a cadenze periodiche, il delegato nella gestione di tale rapporto *deve informare per iscritto l'ODV* circa l'andamento del rapporto e le eventuali problematiche riscontrate, coerentemente alle modalità di esecuzione di tale rapporto stabilite dal bando;
- eventuali *contenziosi/contestazioni devono essere portati* immediatamente alla conoscenza del Direttore Generale, nonché portati all'attenzione all'OdV.

4) Attività presso enti pubblici per organizzazione di eventi, seminari, riunioni scientifiche

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire le seguenti procedure:

- le gestioni delle organizzazioni di eventi o riunioni scientifiche e i relativi accordi con i Partner, collaboratori esterni (quali a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: giornalisti, medici, informatori scientifici, farmacisti, opinion leader, ecc...) devono essere *definiti per iscritto* con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a PF PHARMA;
- gli *incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto*, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- nessun tipo di *pagamento può esser effettuato in contanti o in natura*;
- le *dichiarazioni rese come risultati di tali eventi e/o riunioni scientifiche o altro in genere*, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri. A tal fine *apposita liberatoria* dovrà essere rilasciata a PF PHARMA da parte dei partecipanti agli eventi ed alle riunioni scientifiche;

- formalizzare a *tal fine controlli volti alla verifica dell'effettiva conoscenza* sia del modello di organizzazione, controllo da parte di tutte le funzioni aziendali anche tramite programmi di informazione-formazione periodica di amministratori, di soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati contro la Pubblica Amministrazione, e relativi sistemi sanzionatori.

5) Gestione degli adempimenti per studi clinici / Organizzazione studi interventistici e osservazionali

Per tali aree sensibili è necessario procedere come segue:

- verificare la corretta applicazione della procedura di richiesta, autorizzazione, attuazione degli studi clinici; a tal fine è necessario definire ed esplicitare l'insieme degli adempimenti da compiere al fine di eseguire studi clinici;
- verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando per l'organizzazione di studi clinici;
- effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza delle condizioni essenziali per procedere all'esecuzione di studi clinici;
- procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la pubblica amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- gli outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale che possono eventualmente partecipare all'esecuzione degli studi clinici, devono essere scelti e comunque valutati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale;
- verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente lista degli stessi e quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi step procedurali istituiti;
- monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per gli adempimenti degli studi clinici.

6) Richiesta di finanziamenti

Con riferimento a tali aree sensibili è necessario seguire le seguenti procedure:

- la *documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata* deve contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- tutte le *attività di rendicontazione* all'organismo nazionale e/o comunitario connesse alla destinazione dei finanziamenti, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta l'attività di rendicontazione prodotta da PF PHARMA deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione;

Rapporti occasionali con la Pubblica Amministrazione:

- 1) Gestione dei controlli/ispezioni esterni e dei rapporti con tutte le pubbliche autorità, con particolare riferimento ai rapporti con il Ministero della Salute e all'AIFA**
- 2) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio delle attività aziendali**

Per le due precedenti aree sensibili riportate è necessario seguire i protocolli sottoindicati:

- protocollare procedure che disciplinino le modalità di partecipazioni da parte dei soggetti incaricati, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici anche preposti all'autorizzazione ed al controllo del farmaco, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla tutela ambientale sia durante le ispezioni/controlli che nelle fasi operative poste in essere al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
- verificare che, durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore, nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i **soggetti a ciò espressamente delegati (almeno due)**. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere **redatti e conservati gli appositi verbali**. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- verificare l'esistenza di eventuali **conflitti d'interesse** con riferimento ai rapporti personali, patrimoniali, giuridici o altro in essere con i soggetti fisici/giuridici della PA con cui il personale di PF PHARMA dovesse intrattenere rapporti con riferimento alle aree sensibili in esame (ovvero sia durante le ispezioni/controlli sia durante la richiesta di autorizzazioni, licenze, concessioni o altro);
- effettuare controlli sulla **documentazione prodotta anche da tecnici esterni incaricati, per la richiesta di ogni tipo di autorizzazione, licenza, concessione o altro**;
- procedere **alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni** fatte con la pubblica amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- che eventuali **contenziosi/contestazioni devono essere portati** immediatamente a conoscenza dell'Amministratore Unico e/o del Direttore Generale e della funzione legale designata, nonché portati all'attenzione, per iscritto, all'OdV;
- formalizzare **controlli volti alla verifica dell'effettiva conoscenza** sia del modello di organizzazione, controllo e gestione che le altre procedure aziendali di PF PHARMA da parte di tutte le funzioni aziendali anche tramite programmi di informazione-formazione periodica di amministratori, di soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati contro la Pubblica Amministrazione e relativi sistemi sanzionatori;
- gli outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale devono essere scelti con **metodi trasparenti** e secondo specifica procedura aziendale che preveda l'approvazione finale da parte dell'Amministratore Unico o del Direttore Generale;
- gli **incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (per esempio tecnici per la preparazione della documentazione tecnica propedeutica al fine del rinnovo delle autorizzazioni e licenze etc.) devono essere anch'essi redatti per iscritto**, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a PF PHARMA;

- i contratti di cui sopra devono contenere *clausole standard* circa l'accettazione incondizionata da parte di costoro del Modello di cui al D.Lgs. 231/2001, istituito in ambito PF PHARMA;
- nei contratti con gli outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in genere deve essere contenuta *apposita dichiarazione dei medesimi* con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei contratti con gli outsourcer, i consulenti, i partner e i collaboratori deve essere contenuta apposita *clausola che regoli le conseguenze* della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- nessun tipo di *pagamento può esser effettuato in contanti o in natura*;
- le consulenze rese *come risultati degli incarichi conferiti, per esempio, ai tecnici*, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri. A tal fine *apposita liberatoria* dovrà essere rilasciata a PF PHARMA sia circa la correttezza della documentazione prodotta sia circa l'osservanza, nella predisposizione e stesura della suddetta documentazione, delle norme di massima *chiarezza, completezza e accuratezza di informazioni indicate e da inoltrate alla Pubblica Amministrazione*;
- procedere a verificare l'esistenza di eventuali *conflitti d'interesse* nella gestione dei suddetti rapporti con la pubblica amministrazione. A tal proposito, si rende necessario verificare l'esistenza di apposite dichiarazioni di cause di incompatibilità da parte degli Esponenti Aziendali anche successivamente alla gestione dei rapporti di cui sopra.

Rapporti indiretti con la Pubblica Amministrazione

1) Gestione del sistema premiante degli informatori scientifici

Con riferimento a tale area sensibile è necessario:

- definire ed esplicitare per iscritto i criteri di assegnazione dei bonus e dei premi previsti a favore degli informatori scientifici; i criteri devono basarsi su parametri oggettivi ed opportunamente comunicati agli interessati;
- che gli informatori scientifici siano a conoscenza del modello di organizzazione e del codice etico, con conseguente adozione ed effettuazioni di appositi programmi di informazione-formazione periodica degli stessi.

È inoltre assolutamente fatto divieto agli informatori scientifici di stipulare accordi impliciti tra medici generici esterni e medici specialistici volti a indirizzare, condizionandola, la scelta verso un prodotto farmacologico di un certo tipo piuttosto che di altro tipo, oppure la registrazione del farmaco in una classe di medicinale piuttosto che in un'altra classe, indipendentemente dalle caratteristiche farmacologiche o dai risultati sperimentali sul medicinale, in cambio di un beneficio economico.

2) Gestione della liquidità e contabilità

Con riferimento a tale area sensibile è necessario:

- verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle *somme da versare al fisco, agli enti previdenziali* con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito;
- effettuare controlli sui *report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie*⁶⁰;
- effettuare controlli sulla *documentazione societaria e sulla fatturazione passiva*.

È inoltre necessario:

- verificare la *corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali* con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito;
- verificare la *corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai collaboratori e ai membri degli organi sociali* e l'effettiva attività svolta che dovrà essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa;
- prevedere *controlli sui report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie*;
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, riferiscano all'OdV le *eventuali irregolarità o anomalie riguardo*, in particolare:
 - pagamento di fatture;
 - pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco e agli enti previdenziali;
 - corrispondenza tra accordi, ordini di acquisti e fatturazioni;
 - destinazione di finanziamenti ottenuti dagli organismi comunitari o nazionali o regionali, ecc.

3) Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne con particolare riferimento al Ministero della Salute e all'AIFA

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire le seguenti procedure:

- qualora dipendenti, collaboratori, consulenti e partner dovessero intrattenere materialmente rapporti con soggetti pubblici per conto di PF PHARMA, deve essere formalmente *conferito potere in tal senso* (con apposita delega per i dipendenti ovvero con clausola ad hoc per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri definiti;

⁶⁰ In particolare, per quanto attiene al ciclo incassi e pagamenti, rientrante infra flussi finanziari e riconciliazioni bancarie, ogni attività (come precisato dalle linee guida), deve essere registrata, documentata e verificabile con immediatezza. Per nessuna ragione, è consentito che le risorse finanziarie dell'ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili. È vietato in particolare fatturare prestazioni non erogate, duplicare la fatturazione, non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti.

- gli outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale devono essere scelti con **metodi trasparenti** e secondo specifica procedura aziendale che preveda l'approvazione finale da parte dell'Amministratore Delegato;
- verificare la corretta applicazione della procedura con **riferimento alla selezione e valutazione del fornitore, ricezione e valutazione della offerta**, approvazione della stessa, fatturazione e relativa contabilizzazione dell'IVA;
- prevedere una **netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione degli acquisti**, in particolare tra funzione che individua e seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, funzione che ratifica l'ordine di acquisto, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni;
- individuare *criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di acquisto* per singolo prodotto o servizio, anche attraverso l'acquisizione di più preventivi;
- determinare regole generali soprattutto su **termini e condizioni di pagamento**;
- pianificare attività di **benchmarking** (raffronto con i valori economici di mercato);
- comunicare all'OdV con nota scritta:
 - *operazioni di acquisto eseguite a valori non di mercato*, che non rispecchiano gli standard adottati dalla società;
 - *tutte le operazioni di incasso al di sotto/di sopra dei termini ordinari di pagamento* (ad esempio, fatture pagate a vista);
- le consulenze rese come risultati degli incarichi conferiti devono contenere solo elementi assolutamente **veritieri**; i contratti tra PF PHARMA e gli outsourcer, i consulenti e i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti di cui sopra devono contenere **clausole standard** circa l'accettazione incondizionata da parte di costoro del Modello di cui al D.Lgs. 231/2001, istituito in ambito PF PHARMA; in assenza di contratto, apposita informativa 231 deve essere contenuta nell'ordine di acquisto;
- nei contratti con gli outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in genere deve essere contenuta **apposita dichiarazione dei medesimi** con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei contratti con gli outsourcer, i consulenti, i partner e i collaboratori può essere contenuta apposita **clausola che regoli le conseguenze** della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- nei contratti con gli outsourcer, i consulenti, i partner e con i collaboratori in generale che intrattengono materialmente i rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di PF PHARMA, deve essere **conferito potere in tal senso** con apposita clausola contrattuale.

4) Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

Con riferimento a tale area sensibile è necessario:

- protocollare procedure che disciplinino le *partecipazioni alle ispezioni giudiziarie*, fiscali, amministrative e/o di vigilanza;
- che, durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto del D.lgs. 81/08, alle verifiche tributarie, INPS), partecipino i *soggetti a ciò espressamente delegati (almeno due)*. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere *redatti e conservati gli appositi verbali*. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

5) Gestione dell'omaggistica e delle donazioni nei confronti dei soggetti pubblici

Con riferimento a tale area sensibile è necessario:

- procedere alla verifica dell'*effettiva conoscenza del Modello* e dei *programmi di formazione-informazione* sulle disposizioni di cui al Decreto in capo a tutti i Collaboratori in generale della Società;
- *vietare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura* (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli in ambito norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- *vietare la distribuzione di omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale*, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- *verificare il rispetto* dei principi e delle procedure già previste all'interno del *codice etico*.

6) Selezione e Gestione del Personale

Con riferimento a tale area sensibile è necessario prevedere:

- una *definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili* della selezione e della gestione dei dipendenti e collaboratori;
- un sistema *strutturato di valutazione dei candidati*, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- l'individuazione del *soggetto responsabile* della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la gestione dell'*incentivazione* dei dipendenti e collaboratori;
- la definizione *di metodologie di archiviazione della documentazione* relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

È necessario, altresì,

- monitorare i *sistemi di remunerazione*;
- verificare la corrispondenza tra accordi, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle *somme da versare al fisco, agli enti previdenziali* con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito;
- verificare il rispetto dei *poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure*, dei possibili conflitti d'interesse soprattutto nelle persone che conducono incontri e/o intrattengono rapporti anche indiretti con la PA.

Inoltre:

- il presente Modello deve essere portato *adeguatamente a conoscenza* di tutto il personale, non solo dirigente, e appositi meccanismi di comunicazione (ad esempio tramite poster nelle sale comuni o pubblicazioni periodiche) devono essere predisposti in modo da permettere la conoscenza di modifiche e/o aggiornamenti del modello stesso;
- il personale dirigente è *responsabile per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti e collaboratori*;
- tutto il personale che ha, gerarchicamente, poteri direttivi e quindi di controllo e vigilanza sui dipendenti che operano con la PA deve seguire con attenzione l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità, oltre che instaurare controlli interni, anche a sorpresa, per assicurare che i libri contabili siano accurati e trasparenti.

4.2. Reati Societari

4.2.1. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* approvati dagli Organi Sociali di PF PHARMA che rispecchiano le normative applicabili e le *best practice* internazionali;
- le norme interne inerenti il *sistema amministrativo, contabile, finanziario*, di reporting;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del *sistema informativo* di PF PHARMA;
- in generale, la *normativa applicabile*.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è *tassativamente imposto di*:

- *tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo*, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione *del bilancio d'esercizio, reporting package* e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- *tenere un comportamento corretto e trasparente*, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e *comunicazione dei dati e delle informazioni* necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- *osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge* a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- *assicurare il regolare funzionamento della Società* e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
- *astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente*, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da PF PHARMA;
- *effettuare con tempestività*, correttezza e *buona fede* tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è *inoltre fatto divieto*, in particolare, di:

- *rappresentare o trasmettere per l'elaborazione* del bilancio d'esercizio di reporting package, di relazioni e prospetti o di altre comunicazioni sociali, *dati falsi*, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- *omettere dati ed informazioni imposti dalla legge* sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- *restituire conferimenti ai soci o liberare* gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- *ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti* o destinati per legge a riserva;
- *effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni*, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- *procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale*, attribuendo quote o azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
- porre in essere *comportamenti che impediscano materialmente*, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato della revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 2409 e ss del codice civile;

- *omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;*
- *esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;*
- *porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (GdF, Ispettorato del Lavoro, etc..) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.*

Inoltre, si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un *programma di formazione - informazione periodica* del personale interessato sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- previsione di *riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'OdV* per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance* (anche con l'ottenimento di specifiche lettere di attestazione);
- trasmissione alle *funzioni deputate al controllo della Società*, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

4.2.2. Procedure specifiche per aree sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree sensibili.

1) Predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)

Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio *bilanci d'esercizio, reporting package*) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- *determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie* che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (esempi: criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, la capitalizzazioni di intangibile, di impairment test sulle poste di bilancio tra le quali anche le immobilizzazioni materiali quali gli impianti e macchinari e gli stabilimenti nel loro complesso, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi, la valutazione delle rimanenze finali di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;

- prevedano la *trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico)* che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano *incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali outsourcer contabili, fiscali etc.* al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella gestione del servizio e nella redazione dei documenti contabili;
- utilizzino *informazioni previsionali condivise* dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
- verifichino le *modalità di ufficializzazione esterne* delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste etc... ed alle modalità con le quali vengono archiviate le corrispondenze in entrata ed uscita tra PF PHARMA e gli organi esterni.

2) Gestione delle operazioni societarie

La gestione delle operazioni societarie deve essere svolta in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- la formalizzazione di controlli sul regolare *funzionamento delle Assemblee* in base allo Statuto della Società;
- il verificare il rispetto delle regole interne di *corporate governance, del codice etico*;
- *controlli sulla trasmissione dei report gestionali* economici e finanziarie, sui flussi finanziari e sulle riconciliazioni bancarie, in base a quanto previsto dal sistema di controllo di gestione e dai relativi indicatori gestionali *passibili* anche di anomalie nel funzionamento delle regole di buon governo societario;
- controlli sull'*osservanza delle norme di massima collaborazione*, chiarezza, completezza e accuratezza di informazioni fornite da tutti i componenti lo staff amministrativo nella redazione del bilancio individuale;
- controlli sull'effettiva *attività di formazione continua* almeno di base sulle principali nozioni di bilancio;
- controlli volti alla *verifica dell'effettiva conoscenza* sia del Modello di organizzazione, da parte di tutte le funzioni aziendali anche tramite programmi di informazione-formazione periodica di amministratori, soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati in materia societaria, e relativi sistemi sanzionatori;
- controlli *sul sistema di comunicazione anche esterno* in cui si renda manifesto al mercato e ai principali interlocutori di PF PHARMA, che è stato adottato l'apposito modello 231/2001 per la prevenzione dei reati previsti dalla norma e che dunque venga fortemente enfatizzata l'eticità di PF PHARMA;
- controlli *sul sistema di comunicazione all'esterno delle deleghe e procure* e verifica del loro rispetto, sui *poteri autorizzativi, conflitti d'interesse e parti correlate*;
- controlli sull'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione dei documenti contabili ed il

loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

- controlli sull'adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti;
- previsione di attività di riporto direttamente all'Assemblea (organo ultimo deputato al controllo del CdA) di fatti anomali riscontrati nell'esperimento delle attività di verifica anche in capo agli Organi Sociali (sia individualmente che collegialmente presi).

4.2.3 Procedure specifiche per aree sensibili – corruzione tra privati

Al riguardo si precisa che i clienti della Società risultano essere farmacie private, farmacie associate in cooperativa e grossisti; le prime due categorie di soggetti possono ritenersi incaricati di un pubblico servizio; pertanto, il relativo rapporto è qualificabile come rapporto con la Pubblica Amministrazione, con conseguente applicazione dei protocolli di cui al paragrafo 4.1.

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c. in qualità di soggetto corruttore, e art. 2635-bis c.c., è necessario seguire i seguenti protocolli generali.

È previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato;
- assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex art. 2635 c.c. e 2635-bis c.c., possano potenzialmente diventarlo;
- trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è *fatto divieto*, in particolare, di:

- effettuare *prestazioni in favore* di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare *elargizioni in denaro* o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a favore dei soggetti di cui all'art. 2635 c.c.;
- distribuire *omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali*, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed

esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Come previsto dalle politiche aziendali di PF PHARMA, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- gli *incarichi conferiti ai Collaboratori esterni* a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a PF PHARMA;
- *nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;*
- coloro che *svolgono una funzione di controllo e supervisione* su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Oltre a tali principi generali contenuti, devono essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree sensibili e la policy aziendale *"Guida alla lotta alla corruzione"*.

3) Processo di gestione dei grossisti

Al fine di monitorare tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità avendo riguardo, da un lato, ai poteri autorizzativi dei processi di individuazione, selezione e stipulazione di accordi con i grossisti e, dall'altro, ai poteri autorizzativi di spesa;
- deve risultare una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione delle vendite, in particolare tra responsabilità nei rapporti con il grossista (cd. account manager), responsabilità nella definizione del prezzo di offerta sulla base dei listini approvati e delle condizioni/tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie;
- deve risultare una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione degli acquisti, in particolare tra funzione che individua e seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, funzione che ratifica l'ordine di acquisto, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni;
- individuare criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata;
- determinare regole generali soprattutto su termini e condizioni di pagamento;

- pianificare attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato);
 - predisporre adeguati protocolli aziendali per: acquisti di beni e servizi; affidamento di consulenza ed altre prestazioni professionali;
 - comunicare all'OdV con nota scritta:
 - operazioni di vendita superiori rispetto ai normali listini;
 - tutte le operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista);
 - *nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;*
 - *procedere a verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse* nella gestione dei suddetti rapporti con terze parti private. A tal proposito, si rende necessario verificare l'esistenza di apposite dichiarazioni di cause di incompatibilità da parte degli Esponenti Aziendali anche successivamente alla gestione dei rapporti di cui sopra;
 - *formalizzare a tal fine controlli volti alla verifica dell'effettiva conoscenza sia del modello di organizzazione, controllo e gestione che del Codice Etico* da parte di tutte le funzioni aziendali anche tramite programmi di informazione-formazione periodica di amministratori, di soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati corruttivi e relativi sistemi sanzionatori;
 - verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse soprattutto nelle persone che conducono incontri e/o intrattengono rapporti con terze parti private tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.
- 4) **Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne (ciclo acquisti)**
- 5) **Gestione della liquidità e contabilità**
- 6) **Gestione dell'omaggistica e delle donazioni**
- 7) **Selezione e gestione del personale**

Con riferimento a ciascuna delle citate aree sensibili si richiamano i medesimi protocolli di controllo indicati con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto compatibili.

4.3 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

4.3.1. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti di PF PHARMA di:

- ⊗ mettere in atto comportamenti tali da esporre PF PHARMA ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- ⊗ mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- ⊗ omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul

lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

- ⊗ omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ⊗ emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- ⊗ omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;
- ⊗ omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ⊗ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da PF PHARMA, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- ⊗ utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ⊗ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- ⊗ segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- ⊗ eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, nell'ambito delle rispettive competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- ⊗ non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ⊗ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ⊗ rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- ⊗ rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza emergenza trasmesse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche attraverso la formazione in aula.

In particolare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08 è imposto:

- ⊗ il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ⊗ lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- ⊗ lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ⊗ lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- ⊗ lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ⊗ lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ⊗ l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ⊗ periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito da PF PHARMA, al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate, eventuali segnali di rischio/pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure di PF PHARMA.

4.3.2. Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

PF PHARMA ha implementato il regime di prevenzione e controllo previsto dalla legge, definito dal D.Lgs. 81/08 oltre che dalle applicabili normative speciali, mediante l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro che si basa sui punti sotto indicati e che rende operativi i protocolli previsti dal presente Modello.

Struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

PF PHARMA ha implementato il regime di prevenzione e controllo previsto dalla legge, definito dal D.Lgs. 81/08 oltre che dalle applicabili normative speciali, con la designazione del Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la nomina del medico competente, identificazione dei dirigenti e dei preposti.

Apposito organigramma, riportato nel Documento di valutazione dei rischi esemplifica la struttura organizzativa.

Processo di identificazione e valutazione dei rischi

La Società dispone del Documento di valutazione dei rischi, che è sottoposto ad un costante processo di aggiornamento; in conformità alle previsioni del Modello organizzativo e dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008, il DVR è redatto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e contiene: (i) il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati ed i nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla valutazione; (ii) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, delle procedure per l'attuazione delle misure conseguenti alla valutazione; (iii) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; (iv) l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciute capacità professionali e specifica esperienza, formazione ed addestramento.

Programmazione e pianificazione degli investimenti

La Società definisce annualmente il piano degli investimenti da adottare sulla base dell'esito delle verifiche svolte nell'anno precedente, con conseguente definizione di un piano di interventi mirati.

Previsione di istruzioni operative e procedure

La gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro è strutturata in modo da assicurare il controllo sul rispetto della normativa cogente e la prevenzione degli infortuni mediante l'applicazione di apposite procedure gestionali ed istruzioni operative.

Formazione e addestramento

La Società definisce ad inizio anno un piano dettagliato delle attività di formazione ed addestramento, in conformità alla normativa applicabile, con un costante monitoraggio della relativa esecuzione.

Gestione degli incidenti e dei quasi-incidenti (near miss)

Qualora si verifica un incidente o quasi-incidente, le funzioni preposte procedono al relativo esame con identificazione delle cause che lo hanno provocato, effettuazione di interviste dei soggetti coinvolti, esame dei dispositivi di protezione utilizzati o meno, definizione di un action plan con la previsione di eventuali misure correttive.

Monitoraggio della sicurezza

Sono svolti sia internamente che mediante audit svolti da soggetti terzi attività di verifica di conformità normativa e corretta applicazione delle procedure.

Di seguito sono indicati i protocolli specifici che indicano le regole che tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, insieme alle procedure ed istruzioni operative previste per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

4.3.3 Procedure specifiche per aree sensibili

La prevenzione dei reati, tramite l'adozione di tale Modello organizzativo, deve fondare i suoi **presupposti**:

- *sulla costante verifica* circa il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti.

In particolare, per ciascuna delle aree/processi sensibili si applicano i protocolli di seguito indicati:

Rifiuti

- **Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza**

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- *definire a cura del DL* (persona fisica alla quale, per previsione rilevabile da documentazione societaria ufficiale, sia attribuita la responsabilità dell'organizzazione aziendale anche ai fini della normativa sulla salute e sicurezza tempo per tempo vigente)

e da questi far comunicare al CdA e all'OdV la struttura organizzativa deputata al presidio della sicurezza sul lavoro, così come ogni sua successiva modificazione;

- *la struttura organizzativa deve assicurare una chiara identificazione del DL ed un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza* predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale: (i) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; (ii) idoneità tecnico professionale del delegato; (iii) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; (iv) certezza, specificità e consapevolezza;
- *conferire la delega di funzioni da parte del DL secondo i requisiti prescritti dall'art. 16 del D.lgs. 81/2008*. Il sistema delle deleghe deve essere documentato e tracciabile;
- *effettuare l'attribuzione degli incarichi di RSPP, Medico competente, l'elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'individuazione delle funzioni di dirigente e preposto*; tali ruoli devono essere svolti nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e con modalità tali da assicurare la conformità ai principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità; in dettaglio si rende necessario: (i) verificare l'esistenza dei requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia; (ii) assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; (iii) effettuare l'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli; (iv) prevedere una formale designazione e attribuzione degli incarichi; (v) assicurare la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti;
- *garantire, qualora il Servizio di Prevenzione e Protezione sia esternalizzato, che il rapporto intercorrente fra il Servizio e le società sia contrattualmente formalizzato e sia previsto l'inserimento di apposite clausole che impongano all'outsourcer il rispetto dei principi contenuti nel Modello e nella presente Parte Speciale e disciplinino le conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni ivi contenute.*

- **Identificazione e valutazione dei rischi**

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- *definire con chiarezza ruoli e compiti al fine di identificare*: (i) le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); (ii) le modalità e i criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio; (iii) la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevedere l'individuazione delle *mansioni dei lavoratori*;
- prevedere l'esplicita *definizione dei criteri di valutazione* adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;
- *redigere il DVR secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge*; esso deve contenere almeno: (i) il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati ed i nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla valutazione; (ii) l'individuazione delle

misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, delle procedure per l'attuazione delle misure conseguenti alla valutazione; (iii) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; (iv) l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciute capacità professionali e specifica esperienza, formazione ed addestramento;

- **aggiornare prontamente il DVR** in presenza di un mutamento dei rischi aziendali o di nuove disposizioni normative o di infortuni o eventi significativi che ne suggeriscano una modifica;
- mettere a disposizione **dell'OdV il DVR** ed informarlo circa ogni eventuale aggiornamento.

- **Processo di definizione e gestione delle procedure di protezione e prevenzione**

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- **definire modalità di acquisizione, valutazione e gestione delle disposizioni** pertinenti all'organizzazione al fine del rispetto degli standard tecnico-strutturali applicabili ivi comprese le modifiche a macchine, impianti ed ambienti di lavoro;
- definire **piani ed effettuare periodicamente sessioni formative ed informative** finalizzate a rendere note e diffuse le procedure di sicurezza sia di tipo gestionale che operativo;
- procedere ad una **revisione della procedura di sicurezza** eventualmente violata qualora si verificano incidenti o quasi-incidenti o si concretizzano situazioni di emergenza, svolgere un'analisi dell'accaduto e se del caso;
- mantenere sotto controllo attraverso **manutenzioni preventive e programmate**, tutte le macchine, impianti, ambienti di lavoro garantendo la funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza ed allarme;
- organizzare le **modalità di gestione delle emergenze e delle evacuazioni** effettuando anche le opportune simulazioni;
- coinvolgere nel processo di definizione, implementazione, diffusione e monitoraggio **delle procedure di prevenzione e di protezione ciascuna delle figure coinvolte nella struttura organizzativa a presidio della sicurezza sul lavoro** (DL, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, dirigenti e preposti), ciascuno nel rispetto dei propri ruoli e competenze.

In particolare, ai fini della corretta attuazione di quanto sopra:

- il DL, in ottemperanza degli artt. 17 e 29 del D.lgs. 81/2008 **definisce e mantiene i criteri e le metodologie** per l'individuazione dei rischi aziendali e specifici;
- **il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: (i) relaziona almeno semestralmente il DL** in merito allo stato di efficacia ed efficienza del sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di PF PHARMA. Tale relazione evidenzia eventuali criticità connesse anche a modifiche significative

dell'organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi e riferendo le strategie di contrasto e mitigazione già progettate e/o adottate (soluzione/responsabile) e le situazioni non ancora prese in carico; (ii) verifica l'adeguatezza della normativa aziendale in materia di sicurezza sul lavoro; (iii) sovrintende le attività del Servizio di Protezione e Prevenzione; (iv) convoca la riunione annuale con le figure interessate;

- il Medico Competente ***relaziona almeno annualmente il DL*** circa l'attività svolta e le criticità riscontrate. Qualora il Medico Competente verifichi l'inosservanza da parte del DL dei giudizi di inidoneità temporanea o permanente relativi a una mansione specifica di uno o più lavoratori, lo segnala prontamente all'OdV;
- ***il RLS collabora con il DL***, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e proponendo opportune soluzioni. Il medesimo RLS, nel rispetto della normativa, ha la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, anche in occasione di visite ispettive nonché alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;
- ***il RSPP si riunisce almeno annualmente con gli RLS il medico competente ed il DL*** o un suo rappresentante ai sensi dell'art. 35 TUS. Copia del verbale viene inoltrato dal DL all'OdV;
- al termine dell'attività, ***viene redatto apposito rapporto contenente i risultati connessi alla valutazione operata***. Sulla base dei rilievi emersi durante l'attività e dei risultati annotati si definiscono le azioni da mettere in atto al fine di rimuovere le non conformità riscontrate.

4.4 Reati ambientali

4.4.1. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente sezione prevede, altresì, l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

1. osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla normativa specifica di settore in materia di reati ambientali (in particolare D. lgs. 152/2006);
2. gestire qualsiasi rapporto anche con la Pubblica Amministrazione al fine dell'applicazione delle norme in materia ambientale, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di qualunque autorità preposta in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è *fatto divieto*, in particolare, di:

- effettuare *prestazioni in favore* di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare *elargizioni in denaro* o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli in ambito norme in **materia ambientale**;
- distribuire *omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale*, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i *rapporti nei confronti della PA e con riferimento* alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli *incarichi conferiti ai Collaboratori esterni* a qualunque titolo questi vengano fatti anche in materia ambientale, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a PF PHARMA;
- coloro che *svolgono una funzione di controllo e supervisione* su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Inoltre, con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sotto riportate:

- prevedere *attività di informazione* di tutti i lavoratori;
- prevedere attività *di informazione e formazione dei lavoratori* che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività *di informazione ai lavoratori delle ditte esterne* che operano negli stabilimenti di PF PHARMA;
- predisporre *norme interne di protezione e sicurezza ambientale* adeguate ai rischi in materia ambientale;

- acquisire e conservare *la documentazione inerente agli adempimenti, a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale*;
- conservare la *documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente*, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la *documentazione inerente alla regolamentazione* interna aziendale;
- effettuare un *costante monitoraggio delle procedure aziendali*, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza;
- prevedere *audit ciclici* in materia ambientale;
- monitorare la *normativa ambientale e gli adempimenti* dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il *rispetto degli adempimenti amministrativi* previsti dalla legislazione ambientale di riferimento.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di PF PHARMA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio, tra cui la procedura interna in materia di distruzione di materiale.

4.4.2 Procedure specifiche per aree sensibili

La prevenzione dei reati, tramite l'adozione di tale Modello organizzativo, deve fondare i suoi **presupposti**:

- *sulla costante verifica* circa il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti.

In particolare, per ciascuna delle aree/processi sensibili si applicano i protocolli di seguito indicati:

Rifiuti

- **Processo di smaltimento dei rifiuti**
- **Selezione e processo di gestione dei rapporti con la società incaricata dello smaltimento dei rifiuti**

Con riferimento a tali aree sensibili è necessario seguire tali protocolli:

- *aggiornare i registri di carico e scarico* all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- *gestire il deposito temporaneo dei rifiuti* in accordo con la legislazione vigente;
- rispettare gli adempimenti previsti dal Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- *verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti*;
- gli outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, ivi inclusi il trasportatore, la società incaricata dello smaltimento, siano scelti con *metodi trasparenti* e secondo specifica

procedura aziendale che preveda l'approvazione finale da parte dell'Amministratore Unico;

- gli *incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, nonché alla società incaricata allo smaltimento dei rifiuti, siano redatti per iscritto*, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a PF PHARMA;
- i contratti di cui sopra devono contenere *clausole standard* circa l'accettazione incondizionata da parte di costoro del Modello di cui al D.Lgs. 231/2001, istituito in ambito PF PHARMA;
- nei contratti con gli outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in genere deve essere contenuta *apposita dichiarazione dei medesimi* con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei contratti con gli outsourcer, i consulenti, i partner e i collaboratori deve essere contenuta apposita *clausola che regoli le conseguenze* della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- nessun tipo di *pagamento può esser effettuato in contanti o in natura*.

4.5 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

4.5.1 Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di conoscere e rispettare:

- le disposizioni previste in materia di sicurezza informatica con particolare riferimento alle misure poste in essere e da adottare e alla pianificazione degli interventi formativi previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è *tassativamente imposto di*:

- *tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo*, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- *predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi* dei personal computer, dei notebook e di altri dispositivi mobili aziendali al fine di evitare la commissione di reati.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di ciascuna delle divisioni per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

4.5.2 Procedure specifiche per aree sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree sensibili.

- **Uso di software o banche dati in violazione delle norme a protezione del diritto d'autore**

Con riferimento a tale area sensibile è necessario:

- *effettuare una verifica semestrale dei software installati all'interno dei notebook dei dipendenti ed una verifica annuale dei software installati all'interno dei personal computer aziendali*, in collaborazione con l'operatore o gli operatori incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, al fine di garantire la conformità di tal strumenti elettronici alla normativa sul diritto d'autore;
- *effettuare un monitoraggio costante delle seguenti attività:*
 - gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
 - gestione della protezione della postazione lavoro;
 - gestione degli accessi da e verso l'esterno;
 - gestione e protezione delle reti;
 - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
 - acquisto di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e/o manutenzione hardware;
- *è fatto preciso divieto di:*
 - detenere codici, parole chiave o altri mezzi di accesso a un software di cui non si è legittimamente in possesso di una regolare licenza;
 - lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio Personal Computer (PC);
 - utilizzare password di altri utenti aziendali salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
- *predisporre una pianificazione degli interventi di formazione finalizzati a:*
 - rendere edotti i dipendenti sui rischi che incombono nel caso di installazione di software abusivamente duplicati;
 - rendere edotti gli incaricati del trattamento sulle misure disponibili per prevenire tali eventi.

4.6 Reati informatici

4.6.1 Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di conoscere e rispettare:

- le policy, le procedure adottate ai fini dell'adeguamento al Regolamento europeo GDPR; tutte le misure atte a garantire l'affidabilità del sistema tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica, per quanto riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non consentito;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è *tassativamente imposto di:*

- *tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo*, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alle comunicazioni sociali;
- *assicurare* un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e *comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge*;
- *effettuare con tempestività*, correttezza e *buona fede* tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare attenzione a quelle destinate all'Autorità Garante della Privacy, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- *predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi* della rete interna (intranet) aziendale al fine di evitare la commissione di reati.

4.6.2 Procedure specifiche per aree sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree sensibili.

- **Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche**

Con riferimento a tale area sensibile è necessario:

- *curare l'effettuazione settimanale delle copie di sicurezza delle banche di dati trattati*, in collaborazione con l'operatore o gli operatori incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita;
- *proteggere*, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici, i *dati sensibili contro l'accesso abusivo* da parte di chiunque si introduca nel sistema informatico o telematico attraverso strumenti hardware o software (rootkit, sniffer, keylogger, anonymizer, malicious software);

- ***predisporre*** una pianificazione degli ***interventi di formazione*** finalizzati a:
 - rendere edotti gli incaricati del trattamento sui rischi che incombono sui dati;
 - rendere edotti gli incaricati del trattamento sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi;
 - rendere edotti gli incaricati del trattamento sui profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività;
 - rendere edotti gli incaricati del trattamento sulle responsabilità che ne derivano;
 - rendere edotti gli incaricati del trattamento sulle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare;
- ***procedere ad una tempestiva segnalazione all'OdV da parte delle funzioni proposte dei casi in cui:***
 - vengano compiute operazioni che possano minare un'effettiva protezione dei dati personali e l'eventuale intrusione alla rete interna (intranet) aziendale.

4.7 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; autoriciclaggio

4.7.1 Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato previste dall'art.25-octies del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

La presente sezione prevede, conseguentemente, ***l'espresso obbligo*** a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle policies/procedure aziendali interne e/o del Gruppo, in tutte le attività finalizzate alla:
 - ✓ *gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner commerciali anche stranieri;*
 - ✓ *tenuta della contabilità;*
 - ✓ *gestione del calcolo delle imposte e dei relativi adempimenti tributari;*
 - ✓ *gestione della liquidità e dei flussi finanziari;*
- assicurare che tutto il processo ***di gestione della contabilità aziendale, della liquidità, della finanza, delle imposte e relativi adempimenti***, sia condotto in maniera trasparente e documentabile;
- garantire ***trasparenza e tracciabilità*** delle transazioni finanziarie;

- utilizzare o impiegare risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata **la provenienza** e solo per operazioni che abbiano una **causale espressa e che risultino registrate e documentate**;
- formalizzare le **condizioni** ed i **termini contrattuali** che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società appartenenti al medesimo gruppo;
- **garantire che tutte le sottoscrizioni** di tutti gli accordi con controparti commerciali prevedano la regolazione della transazione mediante pagamenti a **mezzo bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile**;
- **verificare la regolarità** dei pagamenti e degli incassi nei confronti di tutte le controparti (incluse le società dello stesso gruppo);
- **assicurare** un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e **comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge**;
- **non intrattenere rapporti commerciali** con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia *conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali*, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è **inoltre fatto divieto**, in particolare, di:

- **erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione** per una medesima prestazione; **omettere l'emissione di note di credito** qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- **omettere la registrazione documentale** dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- **omettere il pagamento delle imposte**, mediante il ricorso a qualsivoglia strumento di elusione e di evasione;
- **accordare qualsiasi incentivo commerciale** che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- **riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono** che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- **effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale** per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- **effettuare prestazioni** in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che **non trovino adeguata giustificazione** nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- *riconoscere compensi* in favore di amministratori, società di servizi, Consulenti e Partner *che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere* ed alle prassi vigenti in ambito locale
- *rappresentare o trasmettere* comunicazioni e *dati falsi*, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- porre in essere *comportamenti che impediscano materialmente*, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da chiunque preposto a tale ruolo;
- *porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo* all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti.

4.7.2 Procedure specifiche per aree sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree sensibili.

1) Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori)

È necessario rispettare i seguenti protocolli:

- *utilizzo esclusivo del sistema bancario* per effettuare le transazioni monetarie/finanziarie così come richiesto dalla normativa, al fine di garantire la *tracciabilità dei flussi*;
- *selezione dei fornitori* secondo criteri predefiniti di *trasparenza, qualità ed economicità*;
- *accertamento della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti* e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci (acquisizione di visura camerale);
- *verifica periodica dell'allineamento* delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato;
- *effettuazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata*; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio di terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.

Inoltre, è fatto divieto di:

- *trasferire a qualsiasi titolo*, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 3.000,00;

- *emettere assegni bancari e postali* per importi pari o superiori ad euro 3.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- *girare per l'incasso assegni bancari e postali* emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- *effettuare pagamenti su conti correnti di banche* operanti in paesi ricompresi nelle liste “*tax heaven*” e/o in favore di *società off-shore*, salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione Amministrativa;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su *conti correnti cifrati, anonimi o aperti* presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti “non cooperativi” secondo le indicazioni di Banca d'Italia.

2) Gestione del cash-pooling

È necessario rispettare i seguenti protocolli:

- *formalizzazione* del rapporto di cash-pooling mediante apposito contratto;
- effettuazione delle *riconciliazioni bancarie* mensili;
- gestione dei rapporti con le società partecipanti *secondo modalità trasparenti* e che garantiscono la *tracciabilità dei flussi*;
- *archiviazione della documentazione bancaria* in maniera esauriente e completa.

3) Gestione degli investimenti

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- *livelli autorizzativi* definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, *sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari*;
- *segregazione* nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- *tracciabilità del processo decisionale* tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta;
- la comunicazione tempestiva all'OdV di qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia quali per esempio:
 - ✓ assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della attività;
 - ✓ esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al profilo economico-patrimoniale della società;

- ✓ esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;
- ✓ acquisizioni a diverso titolo di disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, non giustificati dal giro d'affari aziendale, soprattutto con uso di denaro contante;
- ✓ investimenti in beni mobili e/o immobili di rilevante ammontare effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato;
- ✓ conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione;
- ✓ acquisizioni o vendite di immobili o mobili di rilevante ammontare a nome di un prestanome o di una terza persona, senza apparenti legami di carattere personale o professionale o imprenditoriale con quest'ultimo soggetto;
- ✓ acquisizioni di beni mobili e/o immobili di rilevante ammontare con un sostanzioso importo in contante o versando per contanti un cospicuo anticipo.

4) Gestione dei rapporti e delle transazioni infragruppo

Con riferimento a tale area sensibile è necessario:

- *valutare sempre le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società* alla esecuzione di una transazione infragruppo;
- *formalizzare le condizioni ed i termini contrattuali* che regolano *i rapporti e le transazioni* tra società appartenenti al *medesimo gruppo*; in dettaglio, per ciascuna operazione infragruppo deve essere stipulato per iscritto un contratto, che contenga rispettivamente:
 - ✓ l'indicazione delle parti del contratto;
 - ✓ la descrizione dell'oggetto (prestazione di servizi, acquisto/vendita di beni, erogazione di finanziamenti) del contratto;
 - ✓ l'indicazione del corrispettivo (prezzo, commissione, royalties, tasso di interesse) o quanto meno del criterio di determinazione del relativo corrispettivo;
 - ✓ la durata del contratto.
- *garantire che il corrispettivo delle transazioni infragruppo sia a valori di mercato secondo le indicazioni contenute nell'art. 110, comma 7 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e nelle Linee Guida dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento;*
- *rispettare i seguenti protocolli operativi:*
 - ✓ una copia del contratto sottoscritta in originale dalle parti sia adeguatamente archiviata e conservata presso la sede della Società;
 - ✓ le prestazioni oggetto del contratto siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;

- ✓ degli acquisti o delle vendite, dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile interessato, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della Società;
 - ✓ i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi: (i) alle vendite/servizi effettivamente resi/ricevuti nonché (ii) alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;
 - ✓ tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;
 - ✓ tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni *di legge applicabili*.
- effettuare le *riconciliazioni* tramite il sistema informatico;
 - utilizzare i conti dedicati del *Piano dei Conti* per le operazioni infragruppo.

5) Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- *segregazione* nell'ambito del processo con separazione dei ruoli tra chi procede alla contabilizzazione degli accadimenti economici, chi presiede al controllo delle rilevazioni, *chi* è incaricato della gestione fiscale;
- *tracciabilità del processo decisionale* tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta;
- *utilizzo di un sistema informatico* dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- *regolamentazione e monitoraggio* degli accessi al sistema informatico;
- *contabilizzazione* da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il *benestare alla registrazione* e al *loro pagamento/incasso* solo dopo aver ricevuto il *benestare* del responsabile che ha richiesto l'acquisto/vendita;
- *rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali* che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- *regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie* ai fini delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto;
- *conteggio e determinazione delle imposte dovute mediante l'assistenza di un consulente terzo*, con il quale sottoscrivere apposito contratto scritto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente del Modello di cui al D.Lgs. 231/2001;
- *incontri di formazione periodica sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti* a cura di un consulente terzo;
- *revisione periodica* della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali;

- *verifica con un consulente terzo* di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

6) Gestione delle operazioni societarie

Con riferimento a tale area sensibile è necessario:

- prevedere la *trasmissione di dati ed informazioni anche di operazioni straordinarie di impresa (acquisizione, fusioni, scissioni etc...)* alla *funzione responsabile e all'OdV, attraverso un sistema (anche informatico)* che consenta la tracciatura dei singoli passaggi anche con riferimento alla movimentazione in entrata ed uscita di liquidità al fine di verificare, ad esempio, l'esistenza di alcuni indicatori di anomalia, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - compimento di operazioni finanziate con pagamenti telegrafici internazionali, in particolare da paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi;
 - operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale;
 - regolamento di pagamenti mediante assegni con numeri di serie progressivi o più assegni dello stesso importo con la stessa data o con assegni senza l'indicazione del beneficiario.
 - effettuazioni di transazioni con controparti in località inusuali per lo stesso;
 - invio e ricezione di denaro a/da numerose e ricorrenti controparti all'estero in località non geograficamente distanti;
 - operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze;
 - operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuate con mezzi di pagamento provenienti dai predetti paesi;
 - ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in tali paesi.

4.8 Reati tributari

4.8.1. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è ***inoltre fatto divieto***, in particolare, di:

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi;
- porre in essere operazioni simulate;
- richiedere, predisporre fatture od altra documentazione per operazioni inesistenti;
- porre in essere documenti falsi per alterare i risultati fiscali e ridurre il carico delle imposte;
- occultare e/o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare beni per rendere infruttuosa la riscossione coattiva ai fini fiscali (es. eseguire pagamenti a beneficio di fornitori e terzi per non interrompere la continuità aziendale, sottraendo di conseguenza risorse al corretto adempimento dei tributi dovuti);
- presentare documenti, dati ed informazioni falsi nell'ambito di una transazione fiscale.

La presente sezione prevede, conseguentemente, ***l'espresso obbligo*** a carico dei Destinatari di:

- presentare nei termini di legge le dichiarazioni fiscali;
- procedere al pagamento delle imposte alle scadenze o mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso;
- compilare le dichiarazioni fiscali con dati ed informazioni assolutamente veritieri;
- registrare le fatture supportate da documentazione comprovante l'esistenza nei Registri IVA;
- procedere alle liquidazioni IVA mensili nel rispetto dei termini di legge;
- organizzare sessioni formative ed informative degli adempimenti e delle scadenze fiscali;
- prevedere meccanismi di riconciliazione tra dati contabili e dati fiscali;
- prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza;
- rispondere con dati ed informazioni veritiere a questionari notificati dall'Agenzia delle Entrate;
- rispettare i Protocolli inerenti il processo sensibile "Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti" della sezione Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio.

4.8.2. Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree sensibili.

- **Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti**

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- *una netta separazione di ruoli e responsabilità* tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi procede al calcolo delle imposte e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti;
- meccanismi di controllo che assicurino che ad *ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione*;
- *le variazioni in aumento e/o in diminuzione* riportate nelle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) devono essere supportate da *adeguata documentazione* e da motivazione conforme alla normativa fiscale applicabile;
- i dati e le informazioni riportate nelle *dichiarazioni IVA* siano conformi e coerenti con i *Registri IVA e con le liquidazioni effettuate*;
- *le imposte versate (IRES, IRAP, IVA, ritenute)* siano conformi e coerenti con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali;
- garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- *prevedere incontri di formazione periodica* sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo, anche mediante l'analisi di circolari;
- prevedere *meccanismi di revisione periodica* della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali;
- ove ci si avvalga di un consulente terzo nella predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali, *sottoscrivere apposito contratto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico*.

- **Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive**

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- il rispetto delle *policy interne* per il processo di approvvigionamento;
- adeguata *tracciabilità del processo decisionale* tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo passivo; in particolare, ad ogni operazione di acquisto di beni e/o di servizi deve corrispondere una richiesta di acquisto debitamente autorizzata, un ordine di acquisto, un contratto, una documentazione attestante l'esistenza del fornitore, la relativa competenza, l'esecuzione della transazione (ultimo bilancio, identificazione ai fini IVA, bolla di consegna, documenti di trasporto, time-sheet, relazioni, etc.);

- individuazione di una *chiara e tracciata del referente responsabile del fornitore* (ruolo ricoperto, indirizzo mail, riferimenti aziendali, sede/ufficio);
- *accertamento della relazione* esistente tra chi ha eseguito la prestazione di servizi/cessione di beni e l'intestatario delle fatture ricevute;
- *meccanismo di controllo della validità economica* dell'operazione e della sua effettività oggettivamente e soggettivamente sostanziale;
- *meccanismo di controllo sul valore/prezzo* dei beni/servizi in linea rispetto a quello normalmente praticato nel mercato di riferimento;
- *utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture passive*, nonché di ogni altro accadimento economico, in grado di tracciare ogni inserimento;
- *regolamentazione e monitoraggio* degli accessi al sistema informatico;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile nelle scritture contabili e nei registri IVA delle *sole fatture passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione* dal responsabile di funzione, che attesta l'esecuzione della transazione;
- rilevazione di tutti *i fatti amministrativi aziendali passivi che hanno riflesso economico e patrimoniale*;
- verifica periodica *della corrispondenza tra stipendi pagati ai dipendenti e relativi importi* indicati nelle certificazioni/buste paga;
- verifica dettagliata *delle note spese mediante analisi delle autorizzazioni* e dei relativi giustificativi di spesa.
- **Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive**

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- il rispetto delle *policy interne* per la gestione del ciclo attivo;
- *tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione* (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo attivo; in particolare, ad ogni operazione di cessione di beni deve corrispondere un ordine di acquisto inviato dal committente, un contratto, una documentazione attestante l'esecuzione della transazione (bolla di consegna, documenti di trasporto, etc.);
- accertamento della *relazione esistente tra chi ha ricevuto la cessione di beni e l'intestatario delle fatture emesse*;
- meccanismo di *controllo della validità economica dell'operazione* e della sua effettività oggettivamente e soggettivamente sostanziale;
- *utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive*, nonché di ogni altro accadimento economico, in grado di tracciare ogni inserimento;
- *regolamentazione e monitoraggio degli accessi* al sistema informatico;

- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile nelle scritture contabili e nei registri IVA delle sole fatture attive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione del responsabile di funzione, che attesta l'esecuzione della transazione;
- verifica della *corrispondenza tra l'IVA risultante dalle fatture emesse e l'IVA effettivamente incassata*;
- rilevazione di tutti i fatti *amministrativi aziendali attivi* che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia *implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario*, che comporti il trasferimento di beni della Società, soprattutto in presenza di un contenzioso tributario.

- **Processo di gestione ed archiviazione della documentazione contabile**

La gestione dell'area sensibile individuata deve prevedere:

- *regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili* obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- *rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette*, in materia di termini e condizioni di conservazione della documentazione contabile e fiscale;
- *adozione di un trasparente, efficace ed efficiente sistema di archiviazione* della documentazione contabile e fiscale;
- indicazione veritiera e corretta e relative comunicazioni del *luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili*;
- *meccanismo di controllo e monitoraggio del trasferimento ad archivio remoto* e/o distruzione di documentazione, ammissibili solo ove siano decorsi i termini di decadenza dell'accertamento fiscale.

- **Gestione delle operazioni societarie**

Con riferimento a tale area sensibile, si richiamano i protocolli previsti per la medesima area sensibile dalla sezione dedicata ai Reati societari e quella relativa ai Reati di riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio.

Inoltre, per ogni operazione si rende necessario analizzare con il supporto di un consulente terzo eventuali profili elusivi ai fini fiscali delle transazioni da porre in essere.

5. Corporate Governance

5.1. Principi generali

La Società e i suoi organi conformano la loro attività, ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, nonché a quelli stabiliti dal Codice Etico.

Tale sistema di governo societario è orientato:

- alla massimizzazione del valore degli azionisti;
- alla qualità del servizio ai clienti;
- alla trasparenza nei confronti del mercato.

1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere e il dovere di dirigere l'impresa sociale, perseguendo l'obiettivo primario della creazione di valore per il socio; a tal fine assume tutte le decisioni necessarie o utili per attuare l'oggetto della Società.

2. Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi di statuto esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esercitando il generale potere di indirizzo e di controllo sull'attività della Società e sull'esercizio dell'impresa sociale; in particolare:

- a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società;
- b) valuta ed approva il *budget* annuale della Società;
- c) esamina ed approva le operazioni – compresi gli investimenti e i disinvestimenti – che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano incidenza notevole sull'attività della Società;
- d) verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società;
- e) redige ed adotta le regole di *corporate governance* della Società;
- f) attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non superiore al semestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- j) determina, sentito il parere del Collegio Sindacale se esistente, la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio;
- k) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- l) esercita gli altri poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

3. Doveri degli Amministratori

Gli Amministratori apportano alla Società le specifiche professionalità di cui sono dotati; conoscono i compiti e le responsabilità della carica; dedicano ad essa il tempo necessario; deliberano in modo informato; mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto. Il Presidente e gli Amministratori Delegati informano il Consiglio delle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

4. Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di Amministratori non esecutivi.

A comporre il Consiglio di Amministrazione sono chiamati soggetti che per specifiche competenze sono in grado di contribuire all'assunzione di deliberazioni valutate in ogni loro aspetto e pienamente motivate.

5. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le previsioni statutarie:

- a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno e, in preparazione delle riunioni, trasmette ai Consiglieri, con la necessaria tempestività tenuto conto delle circostanze del caso, la documentazione idonea a permettere un'informata partecipazione ai lavori dell'organo collegiale;
- b) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;
- c) cura la verbalizzazione delle riunioni;
- d) assicura adeguati flussi informativi fra il *management* ed il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Consiglio i poteri di direzione, di indirizzo e di controllo dell'attività della Società;
- e) provvede a che il Consiglio sia regolarmente informato sui fatti di maggior rilievo intervenuti e, almeno semestralmente, anche sull'andamento generale della Società;
- f) esercita, in caso d'urgenza e fatte salve le riserve di legge, i poteri nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione; degli atti compiuti e delle decisioni assunte riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, motivando l'urgenza.

6. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, e comunque ogni qual volta lo richieda, a giudizio del Presidente, l'interesse della Società; si riunisce altresì su iniziativa dei Consiglieri e dei Sindaci se nominati, ai sensi di legge e di Statuto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, il quale si avvale della collaborazione del Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio di Amministrazione.

Ogni Consigliere ha facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni del Consiglio; spetta al Consiglio decidere se e quando l'argomento sarà fatto oggetto di esame.

7. Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce a uno o più suoi componenti deleghe, determinandone l'oggetto e i limiti, e può in ogni momento revocarle.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a suoi componenti particolari incarichi, definendone oggetto, limiti e durata. Il Consiglio può inoltre nominare direttori, nonché procuratori ad negotia e mandatari in genere a cui attribuire specifici poteri in ossequio al principio della segregazione dei poteri o anche solo per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Nell'ambito delle procure conferite, con riferimento alle operazioni di maggior rilievo, in particolare le operazioni bancarie, i poteri di firma sono esercitati congiuntamente almeno tra due soggetti, al fine di garantire un effettivo controllo.

8. Controllo interno

Il sistema di controllo interno della Società è un processo volto ad assicurare l'efficienza della gestione societaria ed imprenditoriale; la sua conoscibilità e verificabilità; l'affidabilità dei dati contabili e gestionali; il rispetto delle leggi e dei regolamenti di ogni fonte e la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società, dei Soci e dei Creditori sociali.

La Società adotta un sistema di controllo interno in conformità alle disposizioni del Gruppo.

9. Operazioni con parti correlate

L'attività svolta dalla Società è informata a principi di correttezza e di trasparenza. A tal fine, le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

10. Assemblee

La Società incoraggia e facilita la partecipazione dei soci alle Assemblee, in particolare fornendo ogni informazione e tutti i documenti necessari per un'agevole e consapevole partecipazione all'Assemblea.

5.2. Il sistema delle deleghe e delle procure

In linea di principio, *il sistema di deleghe e procure* deve essere caratterizzato da elementi di *"sicurezza"* ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per *"delega"* quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per *"procura"* il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una *"procura generale funzionale"* di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la *"delega"*.

I *requisiti essenziali del sistema di deleghe*, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le deleghe devono *coniugare* ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi,
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - I *poteri del delegato*.
 - Il *soggetto* (organo o individuo) *cui il delegato riporta* gerarchicamente.
 - I *poteri gestionali assegnati con le deleghe* e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali.
 - Il delegato deve disporre di *poteri di spesa adeguati* alle funzioni conferite al delegato.

I *requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure*, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le *procure generali funzionali* sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa;
- una procedura ad hoc *deve disciplinare modalità e responsabilità* per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, etc.).

L'OdV *verifica periodicamente*, con il supporto delle altre funzioni competenti, il *sistema di deleghe e procure* in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

6. Organismo di Vigilanza (OdV)

Nel caso di verificarsi di ipotesi di reati previsti, il Decreto⁶¹ pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

6.1. Identificazione, nomina e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo è caratterizzato dai seguenti requisiti:

- onorabilità;

Ai fini dell'attestazione dei requisiti di onorabilità, il membro non deve risultare interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

- autonomia ed indipendenza;

valutate in relazione all'organismo e non ai singoli componenti, in termini di:

- assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con Pierre Fabre Pharma;
- possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non attribuzione di compiti operativi all'interno di Pierre Fabre Pharma;
- professionalità intesa come:
 - possesso di adeguate competenze specialistiche;
 - dotazione di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni.
- continuità d'azione intesa come:
 - durata del mandato indipendente da quella degli altri organi sociali;
 - periodicità dei controlli.

Il rispetto dei requisiti di cui sopra viene verificato all'atto della nomina da parte del consiglio di amministrazione, che provvede alla nomina quale ha nominato quale Organismo di Vigilanza plurisoggettivo la Signora Paola S.

La revoca di tale incarico, di competenza del consiglio di amministrazione, sarà ammessa:

- i) in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente⁶²;

⁶¹ Art. 6, lett. b).

⁶² Applicabile allorché il membro dell'Organismo di Vigilanza sia anche dipendente di PF PHARMA.

- ii) per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, etc.);
- iii) nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- iv) allorquando vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al punto precedente;
- v) allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con Pierre Fabre Pharma ad iniziativa del membro dell'organo.

In caso di revoca dell'incarico di un membro dell'Organismo di Vigilanza, il consiglio di amministrazione provvederà alla relativa sostituzione; il membro così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri (in caso di organismo plurisoggettivo).

6.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull':

- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
 - b) sui rapporti con Consulenti e Partner;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile della formazione;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all'Amministratore Unico, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello al Direttore Generale;
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per sollecitare l'adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

Il Direttore Generale definisce il ruolo e le mansioni dello staff dedicato interamente o parzialmente all'Organismo di Vigilanza.

6.2.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza: Destinatario delle segnalazioni ex D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24

In conformità alle previsioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano di violazioni delle disposizioni normative nazionali, e alla procedura adottata dalla Società "Sistema interno di whistleblowing Pierre Fabre - Raccolta e gestione delle segnalazioni", (la "Procedura di Whistleblowing Pierre Fabre") all'OdV è affidata insieme al Comitato Whistleblowing (congiuntamente il "Gestore del canale"), la gestione delle segnalazioni interne.

Pertanto, il Gestore del canale, destinatario delle segnalazioni e owner del relativo processo di gestione:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, ove ciò sia possibile;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni; le interlocuzioni e le integrazioni possono avvenire, su richiesta del segnalante, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'OdV rispetta le previsioni della Procedura di Whistleblowing Pierre Fabre.

7. Flussi informativi

7.1. Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'Assemblea della Società, dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale di comunicare:

- all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello da parte di PF PHARMA.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente all'Amministratore Unico e al Direttore Generale in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- 1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali, al fine di:
 - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico e al Direttore Generale nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

7.2. Reporting verso l'OdV: flussi informativi, segnalazioni e conservazione delle informazioni

Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si riferiscono a:

- informazioni, dati, notizie, documenti che consentano all'OdV di poter svolgere la propria attività di controllo in modo informato;

- segnalazioni secondo le previsioni della Procedura di Whistleblowing Pierre Fabre – Società Italiane.

Sono soggetti a tali obblighi tutti i Destinatari del Modello.

7.2.1. Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di una procedura, può stabilire le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle convenzioni stipulate con soggetti pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere PF PHARMA;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso l'OdV definisce e comunica uno schema dettagliato di Flussi Informativi a lui destinati.

I flussi informativi vanno inviati all'OdV mediante trasmissione della documentazione alla casella di posta elettronica segreteria@3pgo.com.

7.2.2. Segnalazioni - Whistleblowing

In conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, PF PHARMA ha adottato la Procedura di Whistleblowing Pierre Fabre, per consentire ai propri dipendenti e a tutti coloro che operano e hanno rapporti con la Società, di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali e violazioni di disposizioni normative UE, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di PF PHARMA, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni, oggetto di segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi.

Per quanto riguarda il Modello, le segnalazioni possono riguardare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal Decreto e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle policy aziendali o inerenti attività di *"mala gestio"* di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni interne saranno gestite in linea rispetto a quanto previsto in dettaglio dalla Procedura di Whistleblowing Pierre Fabre, che si considera parte integrante del Modello.

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di segnalazione interna:

i) Comunicazione scritta

- Casella di posta elettronica: whistleblowing@3pgo.com.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica deve riportare la dicitura "Strettamente confidenziale. Informativa da dipendente" e/o "Whistleblowing";

- Posta ordinaria, al seguente indirizzo: Professional Governance Overview S.r.l. c/o Carnelutti Law Firm – Via Principe Amedeo 3, Milano, 20121. Ai fini della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del Canale, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Strettamente confidenziale. Riservata al Gestore del Canale - whistleblowing" al fine di garantire la massima riservatezza; il segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo/e-mail al quale il Gestore del Canale potrà dare prova della ricezione della segnalazione e fornire il relativo riscontro.

ii) Comunicazione orale

- Linea telefonica: [+33 5 63 71 44 46](tel:+3902563714446).

La segnalazione verbale è raccolta, con il consenso del segnalante, su una linea telefonica registrata o tramite qualsiasi altro sistema di messaggistica vocale registrato, registrando la conversazione su un supporto durevole e recuperabile o trascrivendola integralmente.

- Incontro diretto: il segnalante, avvalendosi dei canali di cui sopra, potrà richiedere un incontro diretto all'ODV, a cui effettuare la segnalazione in forma orale, a condizione che indichi nella richiesta un recapito telefonico a cui poter essere contattato. L'incontro sarà fissato entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

PF PHARMA garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante ed il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Ai fini dell'effettuazione delle segnalazioni i Destinatari del Modello sono invitati a prendere visione e a rispettare le disposizioni previste dalla Procedura di Whistleblowing Pierre Fabre, della quale PF PHARMA dà massima diffusione, informazione e formazione.

7.2.3. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo per un periodo di almeno 10 anni. Le segnalazioni e la relativa documentazione di supporto sono conservate nel rispetto della Procedura di Whistleblowing Pierre Fabre.

8. Formazione

8.1. Dipendenti

Formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società di garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti di sede che dei c.d. "esterni". Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia si tratti di risorse già presenti in Società, sia che si tratti di quelle da inserire.

Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili". La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente: [seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso a documentazione cartacea e rete intranet dedicata all'argomento e aggiornato dall'Organismo di Vigilanza; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti];
- altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; accesso a internet; e-mail di aggiornamento.

A tal fine, PF PHARMA intende dedicare apposite sessioni informative e formative sugli argomenti di cui al primo capoverso del presente paragrafo. PF PHARMA effettua anche apposita formazione con riferimento alla disciplina delle segnalazioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e alla Procedura di Whistleblowing Pierre Fabre.

8.2. Collaboratori Esterni e Partner

Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (ad esempio, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Il testo del presente Modello è pubblicato sul sito internet della Società <https://www.pierre-fabre.com/it-it/carte>.

9. Sistema disciplinare

9.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Società e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

9.2. Violazioni del modello

Ai fini dell'ottemperanza del D. Lgs. 231/01, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D. Lgs. 231/01.

9.3. Misure nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari importa l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- a) il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;

- b) le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
- c) la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;
- d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni;
- e) deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il rimprovero verbale o scritto, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ...) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- 2) l'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- 3) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a dieci giorni), applicabile, qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo alla Società, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);
- 4) la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/01;

- 5) la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 3).

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo, con la sola eccezione dell'ammonizione verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti al management della Società, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

9.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello da parte di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali, con l'esclusione dell'Amministratore interessato, provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le condotte sanzionabili ai sensi e per gli effetti del presente Modello siano state poste in essere da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il

Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti e in caso di mancata convocazione, vi provvederà il Collegio Sindacale.

L'amministratore e/o gli amministratori, ai quali viene contestata la violazione delle disposizioni del Modello ha diritto di presentare tempestivamente le proprie difese prima che vengano presi i provvedimenti di cui sopra.

9.5. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione della normativa vigente, o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico da parte dei dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti competente.

9.6. Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

9.7. Misure in applicazione della disciplina del *Whistleblowing*

Le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di:

- i) il segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione rivelatasi infondata, anche con sentenza di primo grado, in sede civile e/o penale;
- ii) il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- iii) il soggetto che si sia reso responsabile di atti di "*retaliation*" come definiti nella Procedura di Whistleblowing Pierre Fabre – Società Italiane;
- iv) il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

ALLEGATO 1: Codice Etico (consultabile sul sito <https://www.pierre-fabre.com/it-it/carte>.)

ALLEGATO 2: Organigramma Aziendale

Allegato 2

Organigramma Aziendale

(aggiornato al 31.10.2023)

